WWF Savona
Indirizzo:
c/o ACLI
Piazza Marconi 2
17100 Savona

Tel: 019.824598
Fax: 019/807442
e-mail: savona@wwf.it
pec :
wwfsavona@legalmail.it

COMITATO PROVINCIA DI SAVONA

Italia Nostra ONLUS

Si allegano raccolta firme cittadini a sostegno osservazioni

Prot. 205 ep

Savona, lì 20/10/2017

ALLA REGIONE LIGURIA
SETTORE VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

.

Oggetto: VIA reg. n. 383. Progetto del Parco eolico "CASCINASSA" in Comune di Cairo Montenotte (SV) e opere connesse in Comune di Giusvalla (SV). **Osservazioni.**

In riferimento all'oggetto, nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente, si ritiene di formulare osservazioni che vengono qui inviate, nello specifico documento allegato alla presente.

Nell'attesa di un riscontro in merito alle osservazioni tecniche qui fornite, si coglie l'occasione per porgere Distinti saluti.

Per i firmatari
WWF Savona
Il Responsabile Urbanistica e Tutela del Territorio
Marco Piombo

Registrato come:
Associazione WWF Savona
via dei Mille 4 17100 Savona
C.F. 92089450099
Reg. Agenzia delle Entrate n. 2388

Iscrizione al registro reg. della Regione Liguria delle organizzazioni di volontariato con Decreto del Dirigente n. 335 del 18/02/2010.
O.N.L.U.S. di diritto ai sensi del Dlgs. 460/1997.

Savona, 20 Ottobre 2017

Alla luce di quanto esaminato e delle osservazioni acquisite e redatte congiuntamente, si ritiene di dover evidenziare diversi elementi di criticità che portano a esprimere incidenze negative su habitat, specie e sul paesaggio (impatto cumulativo) , nonché incongruenze in merito alla realizzazione del progetto. Sono a disposizione documenti fotografici delle aree interessate dal progetto che potete richiede presso il WWF Savona.

In particolare si evidenzia quanto:

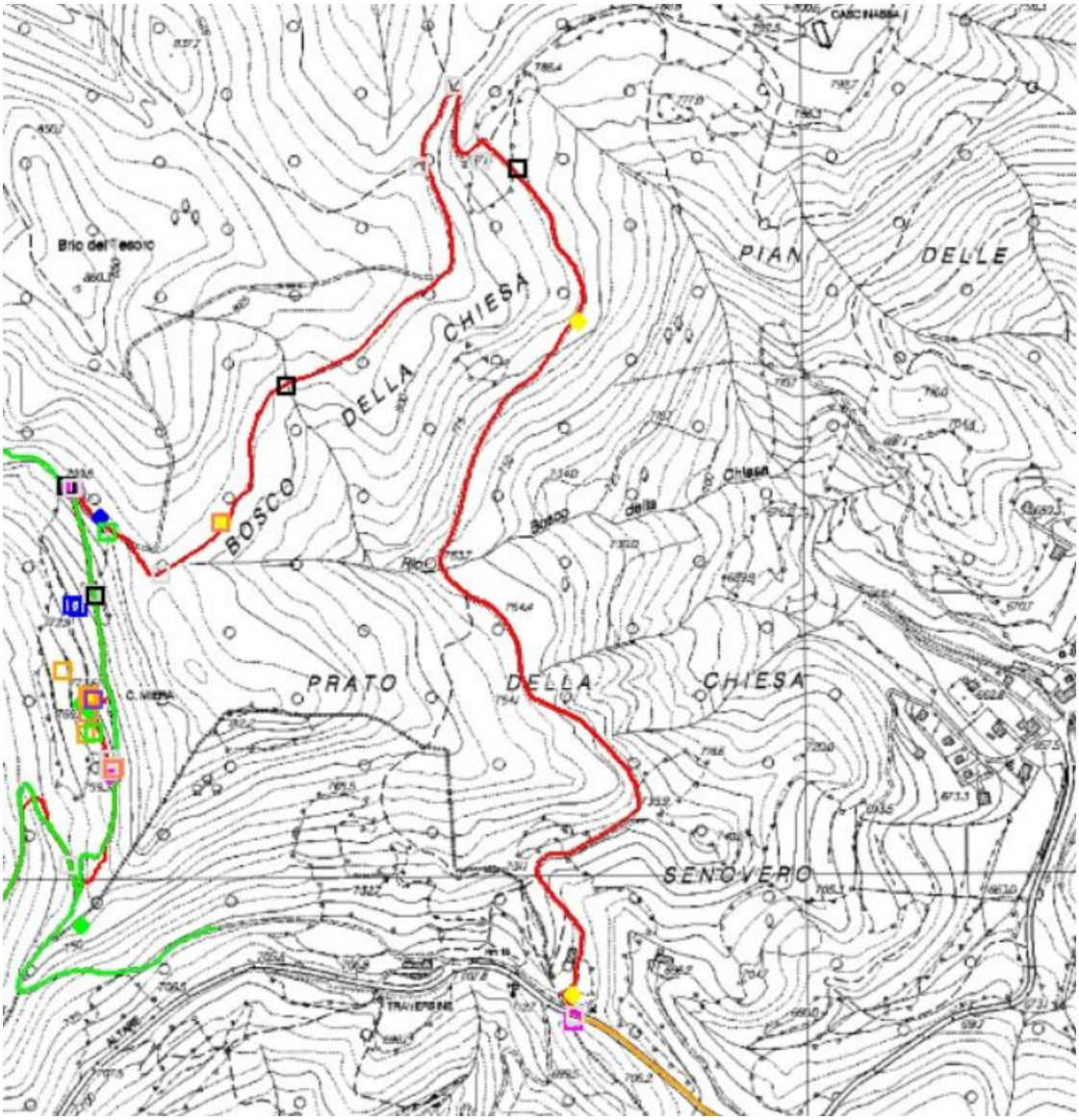
Secondo quanto previsto dalla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.09.2012 N. 1122 D.M. 10/9/2010. L.R. 38/98 art. 16. Approvazione linee guida impianti produzione energia da fonti rinnovabili, alla voce :…

2.1 Elementi per il corretto inserimento paesistico e territoriale , **si osserva che**
Il progetto in questione si pone in contrasto:
b) *Collocazione in fregio a viabilità esistente e con caratteristiche adeguate al trasporto delle componenti dell'impianto*. **La viabilità sia dal punto infrastrutturale che in relazione alla presenza delle piazzole e siti di montaggio non è idonea ad ospitare l'impianto, buona parte della stessa ricade sulla R.E.L. (Rete escursionistica ligure) e compresa nel sistema ALTA VIA DEI MONTI LIGURI, tutelate ai sensi della L.R. 24/09.**
A tal proposito si rimarca quanto la Regione in precedenti pareri su parchi eolici anche nella vicina zona di Stella aveva espresso pareri negativi :
RELAZIONE ISTRUTTORIA n° S526 del 3 DICEMBRE 2012
Procedura di SCREENING OGGETTO: PARCO EOLICO ROCCA MOGLIE IN COMUNE DI STELLA (SV
Impatto negativo in relazione alla fruizione escursionistica.
Il nuovo aerogeneratore incide sulle condizioni di fruibilità dell'importante rete escursionistica che attraversa il crinale (Alta Via dei Monti Liguri).
L'art. 1 della LR 5/1993 afferma che l'individuazione del percorso Alta Via dei Monti Liguri è volta a "garantire la tutela e la
riqualificazione dell'ambiente naturale e dei valori storico culturali e paesaggistici nonché favorirne la fruizione". L'art. 4 comma 1 della stessa legge prevede inoltre che lungo l'Alta Via dei Monti Liguri e nei terreni limitrofi, ferma restando l'osservanza della vigente normativa in materia di tutela di beni ambientali e naturali, è fatto divieto di abbandonare rifiuti; raccogliere steli fiorali di esemplari che crescono su rupi, ghiaioni, pietraie e «zone umide», sradicare e danneggiare esemplari di piante spontanee per fini diversi da quelli silvicoli o di natura scientifica; asportare e distruggere i nidi, distruggere le tane di animali selvatici, distruggere il loro ambiente, danneggiarlo o alterarlo salvo che questo sia conseguenza di attività agro-silvo-pastorali o altra attività autorizzata; accendere fuochi

liberi all'aperto al di mori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando nell'ambito delle attività agricole e silvicole la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali; asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica; danneggiare, alterare o chiudere tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico; danneggiare o asportare la segnaletica ed i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo dell'itinerario; produrre rumori molesti, fatta salva la utilizzazione dei mezzi meccanici per le attività agricole;
La presenza dell'Alta Via dei Monti Liguri, di cui l'intervento interesserebbe un tratto di circa 250 m, richiederebbe una attenta
valutazione da parte del progetto, per le peculiarità e le finalità sancite dalla LR 5/1993

L’impatto della viabilità con il percorso tutelato AVML-REL





Estratto fonte
http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/CartoWebNet/CwMappa.aspx

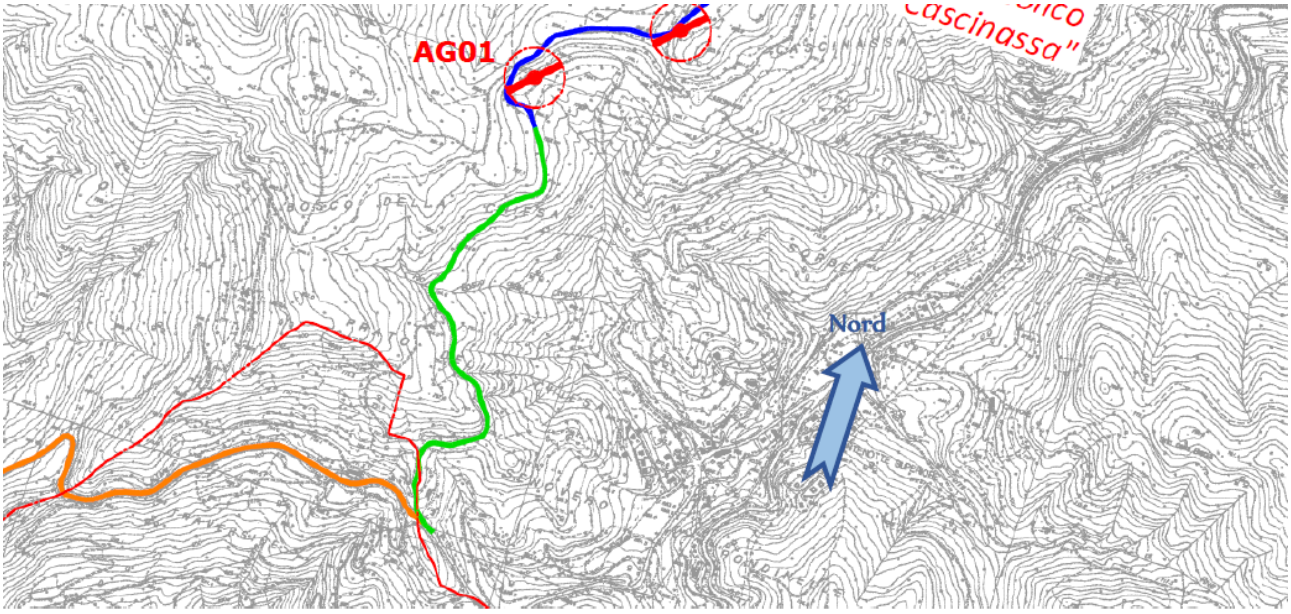


Figura 2: Disposizione degli aerogeneratori sul crinale;
n arancione la strada d'accesso SP12, in verde la strada sterrata esistente extraparco da adeguare; in blu la strada sterrata esistente infraparco da adeguare

Confronto cartografico del percorso AVML-REL con la viabilità al parco eolico proposto.

L.R. 16 giugno 2009, n. 24. **Rete di fruizione escursionistica della Liguria**

Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La presente legge individua, promuove e tutela il sistema di percorsi escursionistici definito: "Rete di fruizione escursionistica della Liguria", di seguito denominata: "REL", istituita tramite la Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria, di cui all'articolo 4, e disciplina i relativi interventi finalizzati alla valorizzazione sostenibile del territorio, del patrimonio naturale e storico-paesaggistico e delle tradizioni locali, *nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni.* Tali percorsi costituiscono trame continue e diffuse di elementi di connessione fisica e di supporto per l'accessibilità, la fruizione e l'interpretazione del paesaggio ligure.
2. Finalità della presente legge è quella di favorire la fruizione delle aree rurali e lo sviluppo turistico eco-compatibile attraverso la pratica dell'escursionismo e delle attività culturali, sportive e ricreative all'aria aperta ad esso correlate.

3. L'asse portante della REL è costituito dall'infrastruttura escursionistico-ambientale Alta Via dei Monti Liguri e dalle sue connessioni ai percorsi escursionistici di rilevanza nazionale ed internazionale, ai percorsi costieri, alle aree naturali protette ed ai siti della Rete natura 2000.

Art. 5. (Dichiarazione di pubblico interesse)
1.I percorsi escursionistici che costituiscono la REL, come individuata dalla Carta inventario, sono considerati, ai sensi della presente legge, di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattiche e di tutela del territorio nonché dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.

NORME DI COMPORTAMENTO, SANZIONI E VIGILANZA
Art. 11. (Norme generali di comportamento)
1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla l. 394/1991 e alla l.r. 12/1995 e successive modifiche e integrazioni, sulla REL è vietato:
b) produrre rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole,
forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi;
e) danneggiare, alterare o chiudere tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico inseriti nella REL, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, comma 4.

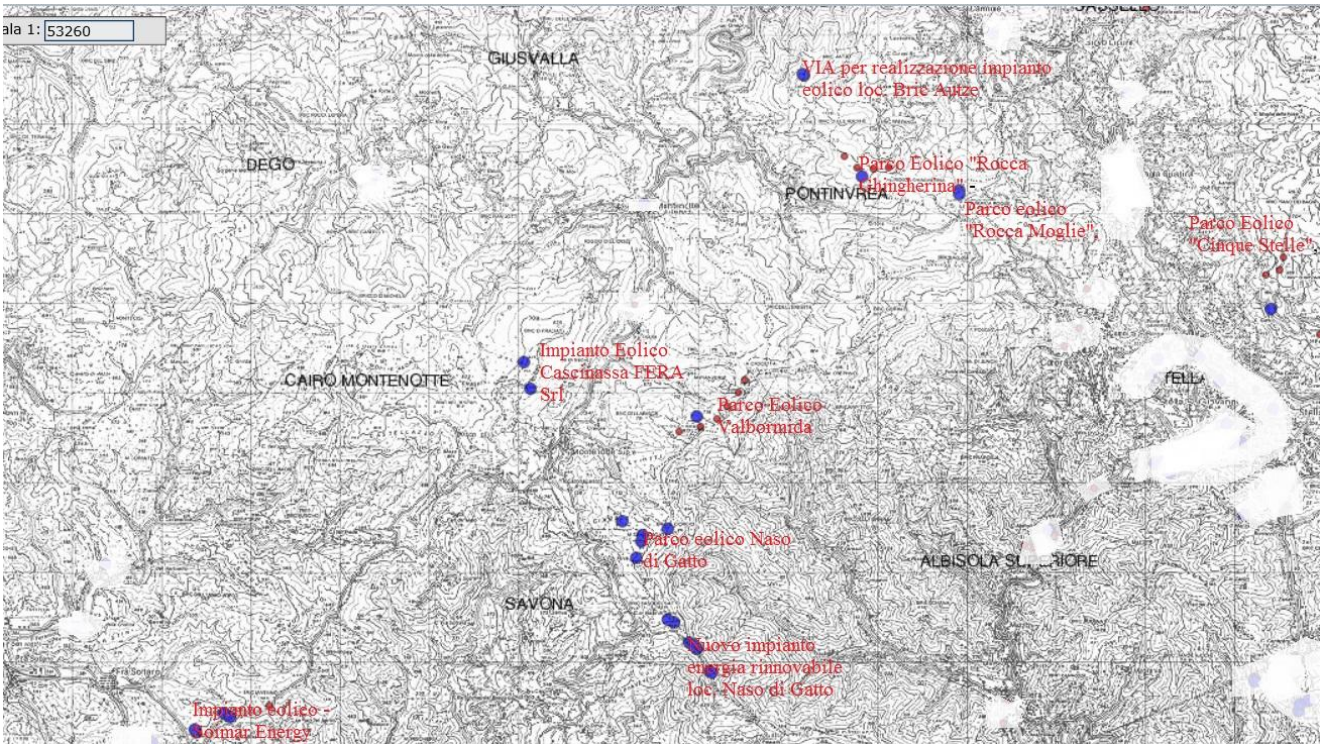
Si osserva inoltre che il nucleo di vigilanza delle Guardie WWF di Savona ha provveduto recentemente a sanzionare amministrativamente ai sensi della L.R. 24/09, una ditta boschiva che ha utilizzato alterando (allargando) in diversi tratti il percorso che diparte in prossimità della strada provinciale e conduce alla località Cascinassa, tratto ricadente nella REL-AVML.
Lo stesso ha comunicato all'ente Provincia di Savona - SERVIZIO ATO E SERVIZI AMBIENTALI (ora competente la Regione) il provvedimento per i gli adempimenti di ripristino dello stato dei luoghi obbligatori e previsti dall' art. 12 comma 2 della stessa Legge Regionale n. 24/09.

Conclusioni
Tali effetti di allargamento stradale lungo la REL quindi dovranno essere sottoposti ad azioni di ripristino dello stato dei luoghi. Quanto descritto fotograficamente nel progetto attuale non corrisponde a quello che era lo stato dei luoghi precedentemente al primo progetto presentato oggetto di scoping!.

- **EFFETTO BARRIERA ED IMPATTI CUMULATIVI**

Inoltre i progetti tra quello realizzato e questo proposto nell'insieme contrasterebbero anche :

……e comunque collocazione tale da non creare effetto "barriera" e/o effetto "selva'..';



Estratto dal geoportale della Provincia di savona
Inquadramento generale dell'areale.

L'effetto barriera, tra progetti realizzati e il proposto risulterebbe abbastanza evidente !

Osservazioni:

La documentazione progettuale prodotta è sufficiente per individuare le criticità connesse all'intervento proposto, dovute alla collocazione relativa di dieci torri in prossimità di crinali dove operano già impianti esistenti, ed alla collocazione puntuale degli aerogeneratori.

Si sottolinea come il raggruppamento delle torri eoliche non può evitare che le stesse , in numero significativo, si dispongano come barriera continuativa su diversi crinali.

Nel progetto non si accennerebbe da parte del proponente, un minimo accenno all'impatto cumulativo né alle *distanze minime tra aerogeneratori,* per creare dei varchi per la fauna sufficienti al loro transito e al mantenimento della funzionalità dei corridoi ecologici.

L'espressione, tratta da un'unica recente fonte bibliografica e non supportata da dati statistici e/o proveniente da impianti ove si sia utilizzata questa prescrizione, è posta fuori contesto dal cumulo degli impatti. L'interruzione di corridoi ecologici non si attua unicamente per la presenza fisica di un elemento e, per quanto riguarda l'avifauna, per l'occupazione di spazio aereo dovuto alla torre e alle pale.

Infatti coagiscono con esso anche l'occupazione dello skyline, tipico elemento che, se alterato, diventa detrattore influenzando gli spostamenti: la sagome, soprattutto quando emergenti rispetto agli elementi naturalmente a disposizione nel proprio habitat, possono essere percepiti come fonte di disturbo e di pericolo. Allo stesso modo odori nuovi, nuove correnti d'aria, elementi in movimento continuo, aumento della presenza antropica (per manutenzione dell'impianto) e/o

alterazioni di varia natura costituiscono fattori a progressiva valenza negativa, che coagiscono nel disturbo dell'habitat di specie.

Rispetto al mantenimento dei corridoi ecologici, è curioso, ma a volte ci si rapporta nei loro confronti come se le specie ragionassero con la razionalità e il senso dello spazio tipico dell'uomo.

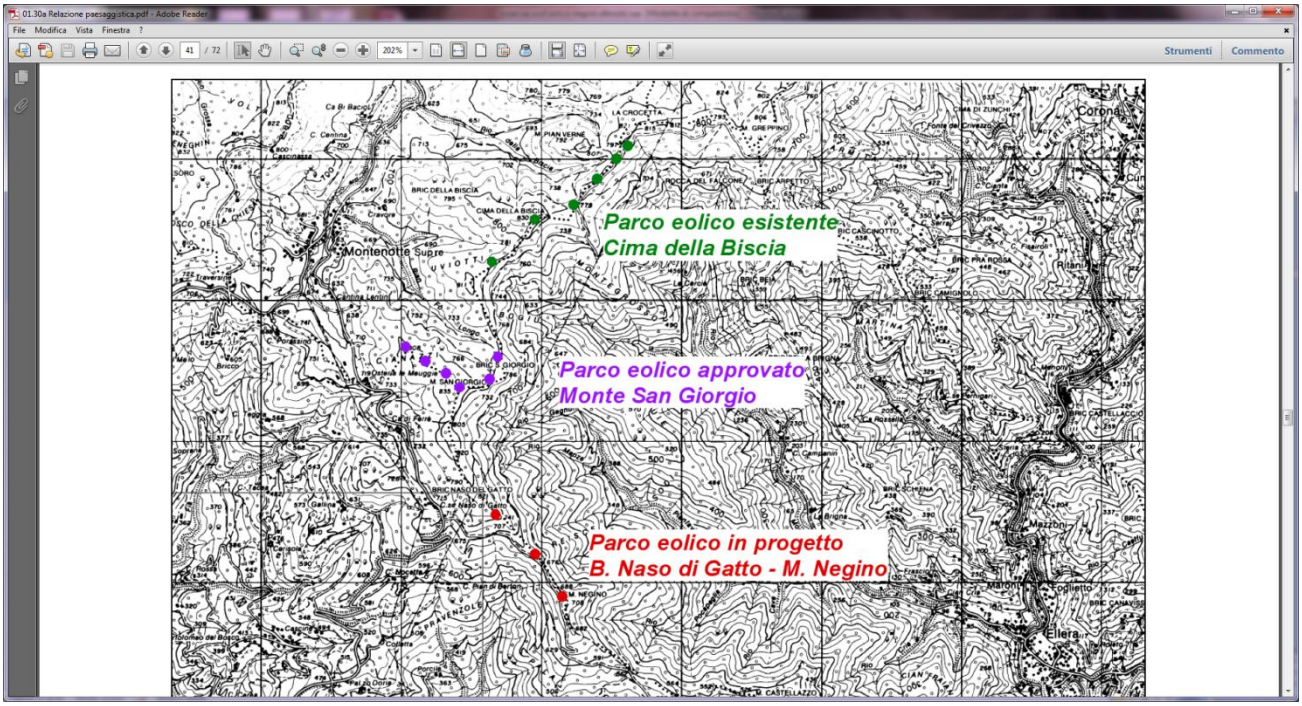
Fermo restando che le specie si spostano sulla terreno e nello spazio in rapporto a innumerevoli fattori di condizionamento, propri dell'individuo e dell'habitat (ivi includendo anche le condizioni meteo-climatiche), è difficile immaginare che i corridoi ecologici tracciati sulla carta possano con la stessa facilità riprodursi ed essere "appresi" nella realtà, come se questi fossero individuabili con delle frecce indicatrici "di qui" e "per di là".

La stessa posizione proposta degli aerogeneratori farebbe ritenere che vi siano, se approvato, le condizioni per ulteriori futuri ampliamenti nei crinali adiacenti.

Osservazioni:
L'effetto barriera e l'impatto cumulativo (come da foto sopra illustrate), risulterebbero abbastanza evidenti !
La documentazione progettuale prodotta è sufficiente per individuare le criticità connesse all'intervento proposto, dovute alla collocazione relativa di due torri all'interno di impianti esistenti/in realizzazione, ed alla collocazione puntuale degli aerogeneratori.
Si sottolinea come il raggruppamento delle torri eoliche non può evitare che le stesse , in

numero significativo, si dispongano come barriera continuativa su diversi crinali.

*1. Il **Parco eolico Cima della Biscia** a sei aerogeneratori, già realizzato circa 2,5 km a nord dell'impianto in progetto;*
*2. Il **Parco eolico Monte San Giorgio** a sei aerogeneratori, realizzato a circa 1,0 km dall'impianto in progetto in posizione intermedia tra i due;*
*3. Il **Parco eolico di Bric Maso di Gatto – Monte Negino** a tre aerogeneratori, in progetto*.



(*)

Infatti coagiscono con esso anche l'occupazione dello skyline, tipico elemento che, se alterato, diventa detrattore influenzando gli spostamenti: la sagome, soprattutto quando emergenti rispetto agli elementi naturalmente a disposizione nel proprio habitat, possono essere percepiti come fonte di disturbo e di pericolo. Allo stesso modo odori nuovi, nuove correnti d'aria, elementi in movimento continuo, aumento della presenza antropica (per manutenzione dell'impianto) e/o alterazioni di varia natura costituiscono fattori a progressiva valenza negativa, che coagiscono nel disturbo dell'habitat di specie Rispetto al mantenimento dei corridoi ecologici, è curioso, ma a volte ci si rapporta nei loro confronti come se le specie ragionassero con la razionalità e il senso dello spazio tipico dell'uomo.
Fermo restando che le specie si spostano sulla terreno e nello spazio in rapporto a innumerevoli fattori di condizionamento, propri dell'individuo e dell'habitat (ivi includendo anche le condizioni meteo-climatiche), è difficile immaginare che i corridoi ecologici tracciati

sulla carta possano con la stessa facilità riprodursi ed essere “appresi” nella realtà, come se questi fossero individuabili con delle frecce indicatrici “di qui” e “per di là”.

Nel progetto risulta carente una attenta analisi degli impatti cumulati, ma comunque quanto indicarto nelle tavole illustrative dell’area vasta, basta ad evidenziare le criticità di impatto cumulativo rilevate.
L’esigenza di mitigazione paesistica è affrontata superficialmente.

Tali criticità di IMPATTI CUMULATIVI NELL’AREA VASTA vengono evidenziate nella relazione di scoping relativa alla procedura del PARCO EOLICO NAPOLEONE DI N. 10 AEROGENERATORI DA 23,5 MW LOC. CASCINASSA IN COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE (SV). Fase preliminare Scoping ai sensi dell'art. 9 comma 1 della l.r. 38/98 e smi, dove nella relazione istruttoria **n° V317 del 21 ottobre 2013,** si legge: “…….

1) *Le nuove 10 turbine si collocano a circa 2000 m a Ovest del parco eolico “Valbormida” in comune di Albisola Superiore , a circa 2000 m a Nord del parco eolico “Naso di Gatto”in Comune di Savona, e a circa 2500 m a Sud Ovest del parco eolico “La Rocca” in Comune di Pontinvrea, nonché a circa 4800 metri dal nuovo progetto “Surite del Cuculo” in Comune di Cairo Montenotte presentato recentemente per la VIA dalla Soimar Energy Srl.*
2) *QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE*

Gli interventi che incidono sul comparto suolo possono essere così riassunti: i) realizzazione della viabilità d'accesso, ii) realizzazione di 10 piazzole aerogeneratore, iii) fondazione 10 aerogeneratori iv) cavidotto di impianto;

3) ***PAESAGGIO***

Potenziale impatto sull'assetto vegetazionale difficilmente mitigabile.

Nel caso in questione sono previsti N 10 aerogeneratori con altezza al mozzo di mt.100, diametro delle pale mt.100 e potenza totale di 23,5MW la distanza tra le torri è indicata come maggiore di mt.300. Risultano allineati sulla linea del crinale (con effetto “barriera” , ma non “selva”) per una dichiarata esposizione ottimale al vento.

4) ***Luoghi storici***

Potenziale impatto integrità storica del sito difficilmente mitigabile

Le torri eoliche sono poste in adiacenza a dei siti e dei cippi commemorativi delle battaglie napoleoniche. Montenotte Superiore è storicamente importante per la battaglia di Montenotte tra i Francesi, guidati da Napoleone Bonaparte, e gli Austro - Piemontesi avvenuta il 12 aprile 1796. Tale battaglia è ricordata da un cippo sormontato da un’aquila con dedica a firma di Giuseppe Cesare Abba, nei pressi del Bric del Tesoro dove si trova uno scavo a pianta quadrata detta “trincee napoleoniche” di possibile interesse archeologico. La storia si riassume nei movimenti austriaci dell’11 aprile: riunite le sue forze a Montenotte (cinque battaglioni per circa 3700 uomini più tre compagnie del Corpo franco Giulay per circa 300 uomini) alle ore 12.00, il d’Argenteau si diresse verso Savona incontrando la scarna resistenza dei picchetti francesi in ripiegamento. I francesi della 1ª

mezza brigata leggera appoggiati dai 900 uomini della 21ª di linea avevano riadattato due vecchie ridotte spagnole che dominavano la posizione. Respinsero strenuamente tre assalti austriaci, l'ultimo dei quali portato da 200 volontari del battaglione reggimento IR n. 19 Barone Allvinczy che si fecero letteralmente massacrare dal piombo francese. A notte fatta giunse da Pareto il battaglione Terzy con i suoi 800 uomini stanchissimi che subito furono inviati a presidiare la grande ridotta del Castellazzo/Bric Tesoro…..;

5) ***FLORA E FAUNA***

Potenziale impatto negativo su habitat mitigabile.

Occorre segnalare che dalla verifica degli impianti già autorizzati negli immediati dintorni del sito di cui trattasi si rileva una elevata concentrazione di parchi eolici (le misure sono state effettuate dagli uffici sulla base della documentazione cartografica agli atti): meno di 3 km dal parco eolico Valbormida-Moglie; circa 1,5 km dal parco eolico Valbormida-Biscia; circa 2 km dal parco eolico Naso di Gatto; circa 4,5 km dal proposto parco eolico Surite del Cuculo (attualmente in corso di V.I.A.).

Questa particolare situazione, unica in Liguria, obbliga a porre in maniera stringente la questione dell'effetto cumulo, così come previsto dall'Allegato VII (Contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22) del D.Lgs n. 152/2006. A tale scopo si rileva che la relazione naturalistica allegata al progetto di cui trattasi non ha affrontato in maniera adeguata il tema dei probabili impatti rilevanti sull'ambiente (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto.

La comunità scientifica nazionale e internazionale ha affrontato la problematica dell'effetto cumulo dei parchi eolici con numerose pubblicazioni che fissano alcuni criteri cardine in merito, puntando l'attenzione su numerose specie di avifauna e chirotterofauna che sono potenzialmente colpite, in termini di mortalità diretta, ed influenzate nelle attività trofiche e riproduttive dalle pale eoliche. Trattandosi di una materia complessa e soggetta a variabilità locale in ordine alla presenza di habitat e di popolazioni animali stanziali e migratorie spesso diverse o non coincidenti con quelli oggetto di precedenti studi, occorre procedere nel rispetto dei principi di precauzione e prevenzione così come raccomandato dalla vigente normativa in campo di tutela della biodiversità;

6)***Conclusioni***

La visibilità aggiuntiva del nuovo impianto viene ritenuta impattante a livello della macroarea savonese, già caratterizzata dalla presenza di impianti eolici vicini.

Alla luce dell'istruttoria svolta, il parco eolico Napoleone in Comune di Cairo Montenotte (SV) può presentare impatti negativi sul comparto Floro-Faunistico, sull'assetto paesistico-vegetazionale e sulla fruizione storica dell'area in parte non mitigabili. Si ritiene che le pale Eoliche AG1 e AG2 presentino forti problematiche non mitigabili in quanto sono da realizzare in un'area più acclive, con presenza di emergenze storico-archeologiche dovute alla battaglia di Montenotte da verificare con la soprintendenza, e interventi di

sbancamento sulla ridotta carrareccia esistente con forti interventi di allargamento e taglio di numerose alberature di pregio.

Per quanto riguarda le altre pale si riscontra:

1 *forti dubbi paesistici sulla collocazione delle pale in area boscata;*
2 *fortissime perplessità sono da evidenziare per la prevista sottostazione elettrica estranea e difficilmente integrabile con il contesto…"..*

Si osserva che quanto dichiarato nelle varie procedure di Screening/VIA, a fronte anche di questo ulteriore progetto conferma come si dimostri la forte significatività dell'effetto cumulo negativo con i parchi eolici, altre attività o interventi presenti o previsti nei territori limitrofi comprensivo di tutto l'areale.

Dalle relazioni si evince l'importanza dell'area anche dal punto di vista avifaunistico e chiroterologico.
Sono affrontati solo i problemi di consumo della superficie occupata dalle opere e non gli effetti dell'antropizzazione conseguente alle nuove modalità di utilizzo dell'area ad ospitare" l'impianto industriale".
lo studio tiene poco conto delle migrazioni notturne (poche uscite per l'avifauna e rapaci);
- è trascurato il fatto che i rapaci migranti prediligono per il transito la linea di crinale;
- sono stati trascurati i dati relativi alla quota di transito degli individui osservati, così come la relazione con la velocità del vento.
La realizzazione di nuovi impianti, una volta verificata la giustificazione, è a maggior ragione ammissibile solo nel momento in cui la scelta del sito, della tipologia e dell'assetto progettuale consentono un bilancio costi-benefici ambientali positivo.
Nel caso in questione, l'area scelta ha valori naturalistici, paesistici importanti.
L'impianto, vista la dimensione, le caratteristiche progettuali, e la consistenza delle opere accessorie richieste (linea elettrica di connessione, sottostazione elettrica e lì adeguamento della viabilità alla rete sentieristica esistente), comporta interazioni complesse ed impatti marcati sulle componenti di pregio rilevate. In particolare gli effetti alteranti sul paesaggio, ed il rischio che l'impianto rappresenterebbe per l'avifauna rara di cui è segnalata la presenza, portano a segnalare diverse criticità.

GLI IMPATTI CUMULATIVI DEI PARCHI EOLICI ESISTENTI, IN PROGETTO ED APPROVATI

Il progetto è situato in stretta vicinanza al parco eolico di naso di Gatto in un'area che appare ben naturalizzata.

Per quanto riguarda l'effetto cumulativo con parchi eolici preesistenti si rileva che le linee guida regionali (allegato I alla dgr 1122/2012) precisano che deve essere fornita **non solo una valutazione degli impatti indiretti sulle specie legate alla sottrazione di habitat,**

ma anche una valutazione degli impatti e delle incidenze sugli effetti cumulati con altri impianti eolici esistenti o in progetto e con altre opere che abbiano incidenza negativa su Uccelli e Chirotteri. Anche la legislazione nazionale dispone (dlgs 28/2011, art. 3 punto 33) che, al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, le Regioni e le Province autonome stabiliscano i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare **in termini cumulativi** nell'ambito della valutazione di impatto ambientale. Infine, il dlgs 152/2006 (parte II, all. I, punto f) richiede che lo studio di impatto ambientale contenga tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, **cumulativi**, sinergici a breve, medio e lungo termine.

Gli scriventi ed altre associazioni, oltre al paventato impatto cumulativo e le distanze minime troppo ravvicinate tra i progetti autorizzati nel territorio savonese di levante, stanno attentamente valutando anche i progetti e gli impianti riferiti alla Regione Piemonte, posti a pochi chilometri di distanza nell'area del ponente savonese.

Difatti vi è un concreto rischio di un sovraffollamento progettuale e la tangibile inadeguatezza delle procedure di VIA alle quali demandare *"la risoluzione di un problema multilivello come questo":* solo un'analisi territoriale per area vasta può essere in grado di determinare il quadro generale e non la valutazione di singoli progetti di estensione del medesimo parco eolico.

Esaminando la cartografia presente nel ns documento, si evince la presenza di numerose aree di interesse naturalistico in rete con connessioni ecologiche ampie e strutturate.

Queste osservazioni vogliono colmare la mancanza di una dettagliata analisi **delle connessioni ecologiche della zona e degli impatti sul paesaggio oggetto di specifiche forme di tutela.**

Altre Osservazioni.
nel progetto si legge:
Realizzare un'adeguata campagna informativa e divulgativa, facendo sì che le comunità e i visitatori conoscano la funzionalità del parco e i suoi vantaggi rispetto alle altre forme di produzione di energia.

Osservazioni.

Non esistono dati a sostegno di queste ipotesi. Da quando esistono e sono funzionanti i parchi eolici in Regione Liguria non risulta essere aumentato il numero di turisti in regione o il numero di attività turistiche, quali alberghi, ristoranti ecc... nati proprio grazie alla presenza un parco eolico nelle vicinanze. La valutazione è del tutto soggettiva e lontana dalla realtà turistica della Regione Liguria ed in particolare della zona di installazione dei parchi eolici. La realizzazione degli aerogeneratori in una zona a ridosso dell'Alta Via dei Monti Liguri (AVML), elemento centrale della Rete Escursionistica Ligure (REL - Legge Regionale n. 24 del 16 settembre 2009), costituirebbe anzi un elemento di diminuzione della qualità del paesaggio, alterandone il profilo (*skyline*) proprio in corrispondenza della zona maggiormente caratterizzante (il crinale, in ossequio alle linee ispiratrici del D. Lg. 42/2004 detto Codice del Paesaggio).

FERA si è relazionata negli anni con le Comunità Di Cairo Montenotte Superiore, Cairo Montenotte Inferiore e Ferriera, in riferimento al parco eolico ed ha concertato le seguenti misure compensative volte a incrementare il livello di sicurezza delle frazioni, l'efficienza energetica dell'area e la fruibilità delle stesse:

Osservazioni:

….Inoltre un possibile aumento occupazionale è di breve durata (il tempo di installazione del parco eolico) e sicuramente non incisivo sulla realtà lavorativa della zona. Le ricadute in termini turistici e più in generale di visitatori, come già ricordato, appaiono puramente teoriche, anche in considerazione del fatto che non è previsto nel progetto alcun intervento volto a favorire la fruizione sostenibile dell'area (centro visite con presidio permanente, attività di ricerca e/o sperimentazione, attività divulgative, ecc.). Inoltre, i dati eventualmente a sostegno di tale ipotesi non sono riportati nella Relazione.

La non COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE VIGENTI

Citando il PEAR si evidenzia come i Comuni di Savona e di Cairo Montenotte siano indicati come i Comuni quelli più scarsamente interessanti e produttivi di energia elettrica da impianti eolici (vedere allegati fine relazione).

"Tra gli obiettivi del PTR troviamo lo "sviluppo dello spazio rurale" da realizzare nel segno dell'innovazione rispettosa del territorio. Il Piano evidenzia come questi segnali di innovazione siano deboli ed episodici, e si propone di raccoglierli, strutturarli e rafforzarli. Nel caso in esame l'innovazione territoriale e rispettosa può arrivare dall'eolico, perché è uno sfruttamento energetico con una tecnologia moderna e pulita compatibile con l'attuale utilizzo del territorio, in perfetta sintonia con gli obiettivi del Piano.

Inoltre il rinforzo della linea elettrica esistente consente una più affidabile fornitura di energia alle utenze isolate. "

Osservazioni:

Riteniamo quanto più errato confondere il concetto di sviluppo "rurale" con quello di sviluppo "industriale". Il parco eolico in esame deve ritenersi una vera e propria industria sia per l'impatto sul territorio e sull'ambiente di questo sia sulla tipologia di attività. Il legislatore si è riferito alla realizzazione di attività agricole, forestali, artigianali e non certo di tipo "industriale"; infatti molte delle attività poste in essere dagli enti preposti (Comune, Provincia, Regione) hanno privilegiato la realizzazione di strutture per l'ospitalità escursionistica e l'educazione ambientale (ad es. Casicna Miera, l'istituzione della Riserva Naturale dell'Adelasia, il tracciato dell'AVML, ecc.), nonché tentato di promuovere (con risultati incerti) una ripresa delle attività di gestione sostenibile delle risorse forestali.

Affermare che la nuova linea elettrica verrebbe rafforzata e resa più affidabile è totalmente errato. La linea elettrica realizzata verrebbe costruita ad uso esclusivo dell'impianto, per permetterne il collegamento alla rete di alta tensione. L'installazione di impianti di questo tipo, che sfruttano energie poco costanti in termini di tempo ed intensità, tendono a rendere più debole la rete elettrica. A testimonianza di ciò si ricorda che TERNA ha pubblicato nel 2012 una serie di nuove regole proprio per cercare di ridurre i possibili squilibri portati da questo tipo di generazione sulla rete elettrica.

Infine, proprio perché l'impianto verrebbe allacciato alla rete di alta tensione, non si capisce come gli utilizzatori locali più isolati potrebbero beneficiare della più affidabile fornitura di energia elettrica dovuta alla presenza della rete di connessione dell'impianto

eolico a quello di alta tensione. Per correttezza informativa, si precisa che nelle zone rurali a bassa densità di utenze, queste ultime sono alimentate da linee in bassa tensione

derivate da linee elettriche in media tensione, alimentate a loro volta da un unico collegamento con le reti di alta tensione. Pertanto lo stato di “isolamento” delle linee rurali rimane sempre uguale.
Dal momento che l'impianto eolico è collegato alla rete di alta tensione, non ha alcun senso parlare di “zona regionale” ad elevato consumo energetico (con riferimento ai Comuni di Savona e Cairo M.tte), in quanto l’area in oggetto presenta caratteri di marginalità pur essendo compresa nel territorio comunale di due dei comuni a maggiore popolazione dell’intera provincia. A prescindere dal fabbisogno della zona, l’energia prodotta dai generatori è comunque riversata in rete e sarà utilizzata da chi in quel momento ne ha bisogno, indistintamente se si trova nei territori comunali, provinciali o regionali.

PRODUZIONE REALE DEGLI IMPIANTI EOLICI GIA’ OPERANTI
Chiediamo che nella procedura di V.I.A. per centrali eoliche prioritariamente al fine di qualsiasi rilascio autorizzativo, sia analizzata la produzione reale messa in rete (dati Terna) dell’impianto già esistente. Questo vale per qualsiasi progetto di ampliamento o di nuovo impianto.

In relazione alla procedura in oggetto, gli scriventi chiedono che nell’esame svolto dalla Regione e dalla Provincia, sia analizzato anche il risultato produttivo consuntivo conseguito dagli impianti già esistenti nella zona.
Considerati i pesanti effetti negativi su paesaggio, fauna e, in generale, stabilità dei terreni, riteniamo necessario che siano certi i risultati produttivi reali (non quelli cartacei), certificati dall’ente che ritira la produzione, di questi impianti.
Osserviamo che la richiesta di esaminare la produzione degli impianti esistenti prima di procedere all’ampliamento è una procedura normalissima in qualsiasi impianto industriale produttivo.

Nel Progetto si legge:
Il crinale interessato dal progetto e individuato tra il Bric del Tesoro passando per il Bric La Fraciata fino ad arrivare in localita Bandia. L’area interessata dall’impianto proposto si sviluppa lungo il crinale suddetto, in corrispondenza delle aree limitrofe al Bric La Fraciata, per una lunghezza di complessiva di circa 1.200 m ad una quota media intorno agli 800 m slm.

Osservazioni:

Per la **contiguità territoriale in siti ambientali sensibili** e per la **presenza di altri soggetti societari interessati** emerge la palese necessità di assoggettamento alla necessaria procedura – sempre preventiva e vincolante – di **valutazione ambientale strategica (V.A.S.)**, prevista per la considerazione preventiva di piani e programmi aventi effetti sensibili diretti ed indiretti sull’ambiente e le varie componenti ambientali (direttiva n.

2001/42/CE, decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.). Le centrali eoliche in progetto, sono contigue - quasi a configurare un unico progetto che verifichi gli 'impatti cumulativi'". Non soltanto di tipo paesaggistico - seppur molto importanti -, "ma anche relativi alla difesa del suolo - viste le imponenti opere di fondazione, stradali e tagli boschivi e frammentazione di elementi di biodiversità in particolare avifauna ed aree boscate.

Dove nel progetto si legge:

> *"L'area in cui e prevista la posa dei nuovi aerogeneratori e definita Ebo, che comprende zone ricoperte da manto arboreo prevalentemente ceduo, per le quali si prevede il mantenimento ed eventualmente il miglioramento del bosco, inframezzato da aree prative."*
>
> **Osservazioni:**
>
> Come si può notare dalle foto satellitari , che riprendono la cima del Monte San Giorgio, sul quale si trova l'attuale parco eolico di "Naso di Gatto", non è chiaro quale miglioramento ambientale si sia ottenuto dall'installazione degli aerogeneratori, attorno ai quali si trova una zona praticamente sterrata, priva di vegetazione, maggiormente soggetta all'erosione delle piogge. Il mantenimento di aree prative inframezzate al bosco è da intendersi come mantenimento della condizione originale di molte aree come questa che hanno subito, nei secoli, una "leggera" ma diffusa antropizzazione, con presenza di aree boscate, cascine, prati e terrazzamenti, attualmente in fase di abbandono ed evoluzione verso formazioni forestali generalmente precarie e instabili. In tal senso, si cita quanto riportato dal P.U.C. del Comune di Savona di recente approvazione, che riporta come **"** *[…] Tutto il paesaggio, anticamente agricolo, anche se ormai sopraffatto dal gerbido, va riportato ad area utilizzabile […].*" A poca distanza dal crinale considerato (appena più a sud, alla testata della valle del Letimbro, nel territorio comunale di Savona), è presente una zona "E - Aree per produzioni agricole - aree in cui viene ancora esercitata attività agricola produttiva vera e propria o che consentirebbero l'esercizio ottimale dell'attività produttiva agricola"; in tali aree il P.U.C. prevede la VALORIZZAZIONE del paesaggio agrario tipico e dei percorsi tradizionali di ambiente rurale, attraverso la RIQUALIFICAZIONE delle attività agricole quale presidio organico al recupero e riuso degli insediamenti. Si rileva anche una zona "AN - ORGANISMI ISOLATI DELL'INSEDIAMENTO RURALE TRADIZIONALE DI VALORE TESTIMONIALE DELLA CULTURA MATERIALE CONTADINA, CON AREALE AGRICOLO", da attuarsi attraverso la RIQUALIFICAZIONE del tessuto dell'edilizia minore nei suoi valori tradizionali, in particolare è da tutelare il ruolo organico dei coltivi storici pertinenziali all'edificato (vedasi foto allegate).
>
> Analogamente, la Regione Piemonte ha appena approvato una modifica del proprio regolamento forestale che consente modalità semplificate per il recupero di terreni agricoli, anche in presenza di una colonizzazione ad opera di specie arboree. Infine, il miglioramento del bosco può avvenire solo attraverso la sua gestione, al fine di

consentirne l'evoluzione verso formazioni stabili e durature; la realizzazione di un impianto eolico non comporta affatto un miglioramento della gestione forestale, anche nell'ipotesi (del tutto teorica) che una parte delle infrastrutture stradali venga utilizzata come strada o pista forestale, in quanto tali sedi viarie sono poste in posizione inadatta all'utilizzazione forestale e, purtroppo, spesso non sono oggetto di adeguata manutenzione.

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO (PTCP)

Come indicato nel progetto, la zona in oggetto ricade:

P.T.C.P.

- Assetto vegetazionale: BA–CO *Bosco di angiosperme CONSOLIDAMENTO*
- Assetto insediativo: ANI-MA *Area non insediata MANTENIMENTO*;

Vincoli.

- **Vincolo idrogeologico.** L'area è sottoposta al vincolo ai sensi della L.R. 22/84;
- **Vincolo paesaggistico.** L'area è sottoposta al vincolo ai sensi della L. 431/85;

Osservazioni:

In considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico, la zona è stata sottoposta al regime insediativo di mantenimento ANI.MA dal P.T.C.P. regionale.

L'area, inoltre, risulta vincolata dal Decreto Ministeriale 24 aprile 1985 che ne ha dichiarato il notevole interesse pubblico.

Considerato che la procedura sarà, se positiva, sottoposta al rilascio della deroga al PTCP regionale ai sensi della L.R. 16/2008, si ritiene osservare :

Assetto insediativo:

- regime ANI-MA (Area Non Insediata – Mantenimento) disciplinato dall'art 52 delle norme di attuazione del PTCP.

  Benché l'art. 29, comma 11 della L.R. **6 giugno 2008, n. 16.** (Disciplina dell'attività edilizia) **reciti: ("***Laddove gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili siano soggetti a VIA ai sensi della vigente legislazione e interessino aree ricadenti nel regime ANI-MA del PTCP, la conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 5, mediante rilascio dell'autorizzazione unica, comporta il rilascio da parte della Regione del provvedimento di deroga al PTCP, comprensivo dell'autorizzazione paesistico-ambientale, ove necessaria)";*

  nel caso di deroga si rileverebbe una non corretta applicazione dell'art. 52 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 6 del 26 febbraio 1990. nonché degli artt. 142, 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

  Il previsto intervento ricade **in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come ANI.MA,** che in considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico **è sottoposta al regime insediativo di mantenimento**.

*Secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, "*l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente **inalterati** quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti*".*

*Al comma 3, "***non è pertanto consentito** aprire nuove strade di urbanizzazione, né **costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti** ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, **purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi"***.*

Il tenore della suesposta disposizione rivela l'assoluta incompatibilità tra l'opera in questione e la disciplina di tutela prevista per zone quali l'area su cui l'impianto eolico andrebbe ad incidere.

Le fattorie eoliche risultano estremamente incidenti dal punto di vista paesistico (tanto più in zona, come quella in oggetto, sottoposta al relativo vincolo) in quanto normalmente collocate in zone molto esposte ed essendo di notevoli dimensioni.

La realizzazione di tali interventi, modifica pertanto alla scala del paesaggio lo stato dei luoghi e sono percepibili anche da grande distanza, introducendo un elemento anomalo che deve essere valutato con estrema attenzione. Inoltre, il progetto in esame richiederebbe la realizzazione di nuove piste stradali e quelli esistenti, opere che contrasterebbe apertamente con quanto previsto al comma 3, della norma rubricata che non consente l'apertura di nuove strade di urbanizzazione e di una così sostanziale modifica dello stato dei luoghi !..

Tutto questo sembrerebbe in palese ed insanabile conflitto con l'obbiettivo di mantenere inalterati i caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico.

Inoltre si osserva che parte dell'area oggetto dell'intervento *è vincolata dal D. M. 24 aprile 1985, che ne ha dichiarato il notevole interesse pubblico.*

Si ritiene opportuno inoltre osservare quanto le disposizioni dettate dal PTCP evidenziano come la normativa di zona imponga l'obiettivo primario di mantenere **sostanzialmente inalterati i caratteri della zona…(: *ciò significa non alterare in misura percepibile le connotazioni paesaggistiche dei luoghi quali la morfologia, la copertura vegetazionale, le visuali panoramiche, le linee di crinale*)** (documento redatto tra le Strutture regionali del Dipartimento Pianificazione Territoriale e Urbanistica e la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici **"CRITERI PER LA CORRETTA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME DEL PTCP").**

Presenza di aree boscate sottoposte a tutela di consolidamento (**BA-CO**)**ASSETTO VEGETAZIONALE del P.T.C.P..**
Visto che i progetti prevedono il disboscamento di porzioni di aree boscate e/o in fase di evoluzione verso il bosco, gli stessi sono in contrasto con quanto previsto dal punto 2. *L'obiettivo della disciplina è quello di favorire l'incremento della superficie boscata e/o di migliorare il livello qualitativo sotto i profili delle funzioni ecologiche, della produttività e della fruibilità ricreativa*.

3. Sono pertanto consentiti quegli interventi, anche preordinati allo sfruttamento economico, che abbiano comunque l'effetto di garantire la graduale evoluzione, nello spazio e/o nel tempo, del bosco verso un assetto rispondente agli obiettivi sopra indicati….

Il progetto contrasta con i regimi (insediativo e vegetazionale) indicati dal P.T.C.P.

PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO E TUTELA DELLA QUALITA DELL'ARIA E PER LA RIDUZIONE DEI GAS SERRA.
Osservazioni.

Il Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra, evidenzia come la Liguria sia una delle regioni con la più alta emissione di CO_2, come la Puglia (altra regione martoriata da eolico industriale)… ma lo sviluppo di parchi eolici non rende possibile la dismissione delle centrali termoelettriche tradizionali, di conseguenza non aiuta ad abbassare l'emissione di CO_2 in termini assoluti, al limite potrà abbassare il livello specifico di CO_2 prodotta in relazione alla quantità di energia prodotta ed immessa in rete.

Da considerare attentamente l'impatto sulla salute dei residenti nelle vicinanze dei parchi eolici; fonti mediche individuano patologie legate al sistema nervoso, come gravi disturbi al sonno, stati d'ansia e depressione. Le emissioni di vibrazioni a bassa frequenza (non rilevabili con i normali fonometri che sono tarati sul campo udibile caratteristico dell'uomo), sono infatti responsabili di sintomi a carattere:
- fisico: pulsazioni toraciche, vibrazioni degli organi interni, tinnitus (rumori interni all'orecchio), mal di testa, sensazione di avere le orecchie chiuse, vertigini ecc, (dovuti ai cambiamenti della pressione dell'aria);
- distorsioni di funzioni celebrali: come perdita del sonno, concentrazione e memoria.

Si precisa infine che questi sintomi siano di carattere neurologico, non psicologico! (Fonte Dott. Pierpont Nina, libro Wind Turbine Syndrome).

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Osservazioni.

La catalogazione di “area di tipo misto” una zona totalmente coperta da boschi risulta di difficile comprensione. In particolare i limiti di emissione sonora previsti da questa catalogazione risultano altissimi correlati ai reali suoni del bosco (20-40 dB in funzione del vento e della zona). Si evidenzia inoltre come le indagini acustiche non sono in grado di misurare il reale impatto di questi impianti.

Le misure in esterno vanno eseguite con vento inferiore a 5m/s, altrimenti non possono esser ritenute valide. GII aerogeneratori iniziano a produrre energia con una velocità del

vento di almeno 3-5 m/s (valori minimi), la potenzialità nominale delle pale si ha quando il vento è di 13 m/s (fino a 24m/s). Essendo la velocità di rotazione degli aerogeneratori, e di conseguenza la loro emissione sonora, proporzionale alla velocità del vento, effettuando le misure acustiche nei giorni in cui la velocità del vento è inferiore ai 5 m/s si otterranno valori di emissione sonora bassi, ma questo avviene proprio quando l'aerogeneratore produce poco o nulla.

Contrariamente, nei giorni di forte ventosità le misure non si potranno ritenere valide, ma questi giorni coincidono proprio con quelli di maggior impatto acustico degli aerogeneratori.

Infine, si precisa che le torri eoliche producono 2 tipologie di rumori:
- rumore meccanico: dovuto a organi in movimento, ingranaggi ecc.;
- rumori aerodinamici: dovuti al moto delle pale nell’aria.

Entrambi i rumori sono destinati a crescere all’aumentare della velocità di rotazione delle pale e quindi all’aumentare dell’energia prodotta. Se i siti in cui sorgono questi generatori sono considerati come altamente produttivi, allora le misure su cui ci si basa per prevedere l’impatto acustico di siti analoghi non possono essere ritenute valide, in quanto eseguite con ventosità inferiore a 5 m/s.

In seconda battuta, si precisa come non esistano misure correttive per limitare le emissioni sonore di questi impianti a cui poter ricorrere in caso di sforamento di limiti emissivi/differenziali (tranne ovviamente il fermo impianto…)

INTEREFERENZE CON LA RETE NATURA 2000

Gli impatti cumulativi sulla rete Natura 2000

Come si legge in letteratura specifica:

“*Per quanto riguarda la perdita di habitat e gli effetti sulla densità delle specie è stato calcolato che gli impatti indiretti determinano una riduzione della densità di alcune specie di uccelli, nell’area circostante gli aerogeneratori, fino ad una distanza di 500 metri anche se*

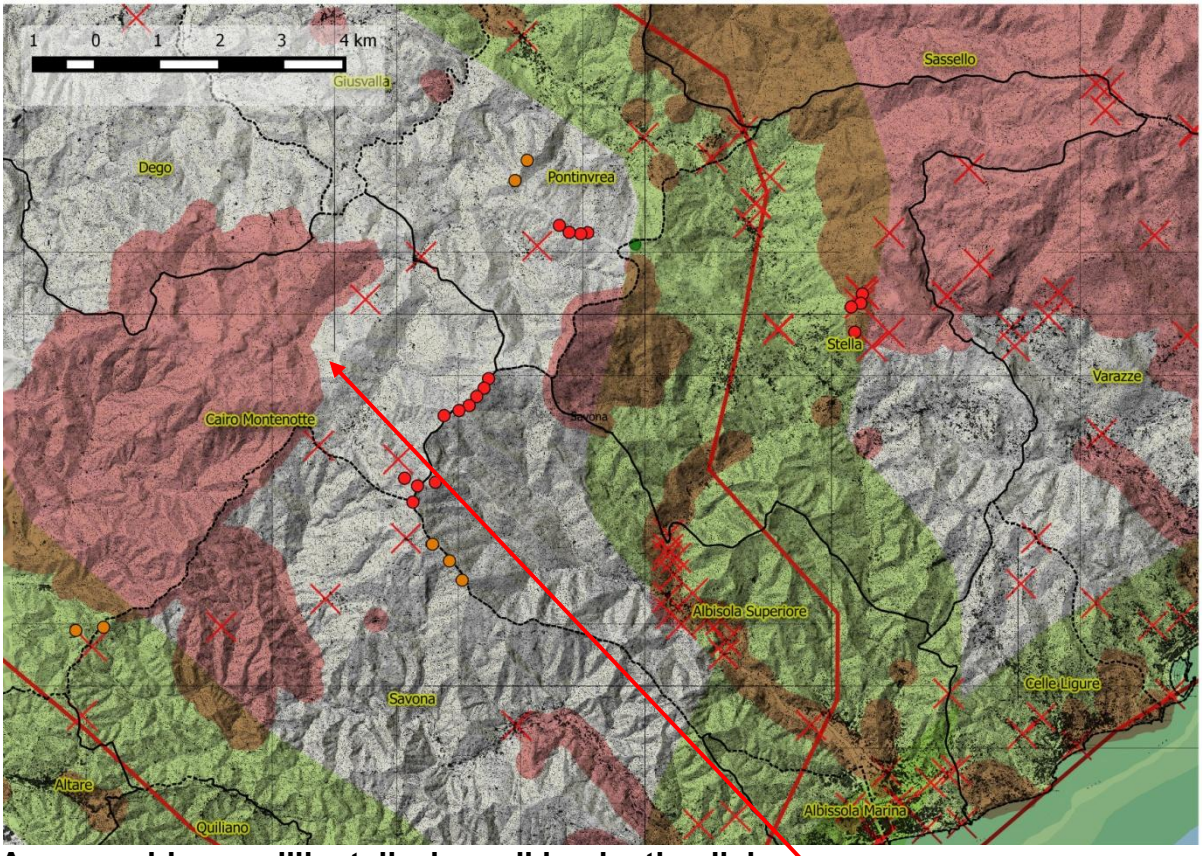
altri autori hanno rilevato effetti di disturbo fino a 800 metri ed una riduzione degli uccelli presenti in migrazione o in svernamento.
Relativamente all'Italia, Magrini (2003) ha riportato che nelle aree dove sono presenti impianti eolici, è stata osservata una diminuzione di uccelli fino al 95% per un'ampiezza di territorio fino a circa 500 metri dalle torri. In paesi come l'Italia, la Spagna o la Grecia, interessati da grandi flussi di migratori su vasti fronti, lo sviluppo dell'eolico sulle coste, sulle isole, nelle zone
montane e collinari, sui valichi porterebbe come conseguenza inevitabile stragi intollerabili di uccelli migratori, destinate ad avere impatti pesanti sulla consistenza delle specie. I pipistrelli vengono anch'essi distrutti in gran numero dal movimento delle turbine" fonte:
Stefano Allavena, Dirigente Corpo Forestale dello Stato. Relazione "Impatto delle centrali eoliche sugli animali", atti del Convegno "In volo sull'Europa - 25 anni della Direttiva Uccelli, legge pioniera sulla conservazione della natura", 21.05.2004, Palazzo Sanvitale, Parma.
Altri momenti di scambio scientifico hanno definito buffer prudenziali molto più ampi:
"I partecipanti al XV Convegno Italiano di Ornitologia tenutosi a Sabaudia (LT) il 14-18 ottobre 2009 (…) chiedono (…)che le valutazioni dell'impatto sull'avifauna siano basate su indagini conoscitive sia bibliografiche sia sul campo nel corso delle quattro stagioni, al fine di conoscere gli aspetti quantitativi e qualitativi delle comunità nidificanti, svernanti e migratrici, considerando **un'area interessata dalle indagini del raggio di almeno 5 km attorno alle centrali eoliche in progetto (15 km nel caso dei rapaci)** e comunque secondo le indicazioni delle linee guida ufficiali di cui sopra".
Atti del Convegno, dalla "Risoluzione sull'impatto degli impianti eolici industriali sull'avifauna".
Si ritiene che la questione vada primariamente affrontata alla luce delle disposizioni dell'art. 2, c. 1 della Direttiva 1985/337/CE, che recita: ***"Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto".***
La necessità di una corretta applicazione delle disposizioni nazionali (si veda successivo punto 2), che recepiscono e attuano il citato comma dell'art. 2, va inoltre vista anche in ragione del 6° e 7° considerando della Direttiva, che recitano rispettivamente:
" - considerando che l'autorizzazione di progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente va concessa solo previa valutazione delle loro probabili rilevanti ripercussioni sull'ambiente; che questa valutazione deve essere fatta in base alle opportune informazioni fornite dal committente e eventualmente completata dalle autorità e dal pubblico eventualmente interessato dal progetto;
- considerando che i principi di valutazione dell'impatto ambientale devono essere armonizzati, in particolare per quel che riguarda i progetti da sottoporre a valutazione, i principali obblighi dei committenti e il contenuto della valutazione".

Siti afferenti alla rete Natura 2000 (SIC/ZPS): procedura di cui alla Direttiva 92/43/CEE, art. 6, c. 3

I progetti in esame, non procedono ad lavori specifici di valutazione dell'incidenza, secondo quanto disposto dalla Direttiva 92/43/CEE, art. 6, c. 3, prendendo in considerazione, secondo il campo di applicazione geografico, gli effetti "sui" siti, e quindi in questo caso gli effetti indiretti.

Si rammenta a tal proposito che la valutazione dell'incidenza è un passaggio obbligatorio nel seno dell'attuazione del principio di precauzione e della prevenzione del danno alla fonte, e che il giudice europeo più volte si è espresso a conferma dell'obbligatorietà dell'espletamento di detta procedura. La valutazione dell'incidenza, concordemente a quanto riconosciuto a livello procedurale anche dal giudice comunitario, dovrà prevedere tutti i passaggi progressivi e consequenziali del caso, ivi comprendendo anche lo studio di soluzioni alternative e la verifica dell' "opzione zero".

Ne discende che in tale mancanza (nuovamente si ricorda che dev'essere sopperita da un'analisi adeguata e scientificamente sostenibile, sia da parte del Proponente sia da parte dell'Autorità competente), sono applicabili i disposti della L. 296 del 27.12.2006 (cd. "Legge finanziaria 2007"), art. 1, c. 1213÷1216. [II]



Aree non idonee all'installazione di impianti eolici.

Legenda

- Pale Approvate 2
- Pale in Progetto 2
- Pale Esistenti 2

LIGURIA

EOLICO NON IDONEO

- Aree_non_idonee
- Punti_non_idonei
- Linee_non_idonee
- Liguria _Linee Non Idonee buffer 4 km

Responsabilità professionale

Nel novero delle responsabilità non va oggi dimenticata anche quella professionale, introdotta dalle disposizioni della Direttiva 2004/35/CE - Direttiva Danno Ambientale -, specificatamente per quanto riguarda il suo art. 3 ("Ambito di applicazione"), c. 1 ("La presente direttiva si applica:"), lettera b), che occorre leggere nella sua stesura originale in inglese per meglio apprezzare la completezza del significato ("[This Directive shall apply to] damage to protected species and natural habitats caused by any occupational activities other than those listed in Annex III (…)"), per poter richiamare le responsabilità professionali progettuale e autorizzativa.

La Parte Sesta, "Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente", del D.lgs 152/2006 e smi identifica precise responsabilità risarcitorie a carico di chi cagiona danni ambientali, dando un'interpretazione amplia e molto esaustiva delle figure ("operatori") coinvolte, con le loro specifiche professionalità.

Conviene a questo punto ricordare un aggettivo presente nella Direttiva 92/43/CEE, art. 6, c. 3, primo periodo, ossia *"opportuno"*.

In forma riassuntiva verso l'*opportuno* livello di conoscenza delle valenze ambientali e naturalistiche e verso l'*opportuna* capacità di esemplificare gli impatti di progetto su area vasta e/o di natura indiretta – con ciò includendo anche un'analisi dei tempi di ritorno di detti impatti tenendo in considerazione la resilienza di specie ed habitat interessati -, occorre rivolgersi ancora ad una fonte comunitaria, che viene in aiuto nello specificare il significato di una metodologia qui in grandissima misura mancata.

Si desidera contribuire alla corretta informazione dello specifico argomento, trascrivendone il testo:

"Le 'valutazioni opportune' delle incidenze del piano o del progetto sul sito interessato devono precedere l'approvazione e tener conto degli effetti cumulativi risultanti dalla combinazione del piano o del progetto in questione con altri piani o progetti alla luce degli obiettivi di conservazione del sito.

Ciò significa che occorre individuare tutti gli aspetti del piano o del progetto che, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, hanno ripercussioni su tali obiettivi, sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche nel campo.

Le procedure di valutazione dei piani o dei progetti che possono incidere sui siti della rete Natura 2000 devono garantire l'esame approfondito di tutti gli elementi che contribuiscono all'integrità del sito e alla coerenza complessiva della rete, sia nella definizione delle condizioni di riferimento che nelle fasi che portano ad individuare i potenziali impatti, le misure di mitigazione e gli impatti residui. In questo modo si determina cosa si deve compensare, a livello qualitativo e quantitativo.

A prescindere dal fatto che le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, siano rispettate seguendo le procedure esistenti di valutazione dell'impatto ambientale o altri metodi particolari, è necessario garantire gli elementi riassunti di seguito.

- I risultati della valutazione indicata nell'articolo 6, paragrafo 3, devono permettere di risalire a tutte le decisioni prese, compresa la scelta delle alternative e i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

- La valutazione deve contenere tutti gli elementi che contribuiscono all'integrità del sito e alla coerenza globale della rete e che sono definiti negli obiettivi di conservazione del sito e nel formulario standard di Natura 2000; deve inoltre basarsi sui migliori dati scientifici disponibili nel settore. Le informazioni richieste devono essere aggiornate e riguardare

quanto segue:

A. struttura e funzione dei beni ecologici del sito e loro ruolo;

B. superficie, rappresentatività e stato di conservazione degli habitat prioritari e non prioritari presenti nel sito;

C. dimensione della popolazione, grado di isolamento, ecotipo, pool genico, struttura per classi di età e stato di conservazione delle specie che si trovano nel sito e che figurano nell'allegato II della direttiva Habitat o nell'allegato I della direttiva sugli uccelli selvatici

D. ruolo del sito nell'ambito della regione biogeografica e rispetto alla coerenza della rete Natura 2000;

E.altri valori e funzioni ecologici individuati nel sito.

- La valutazione deve individuare, in maniera esaustiva, tutti gli impatti potenziali del piano o del progetto che potrebbero rivelarsi significativi per il sito**, tenuto conto degli impatti cumulativi e di altri effetti che potrebbero derivare dall'azione congiunta del piano o del progetto valutato e di altri piani o progetti.**

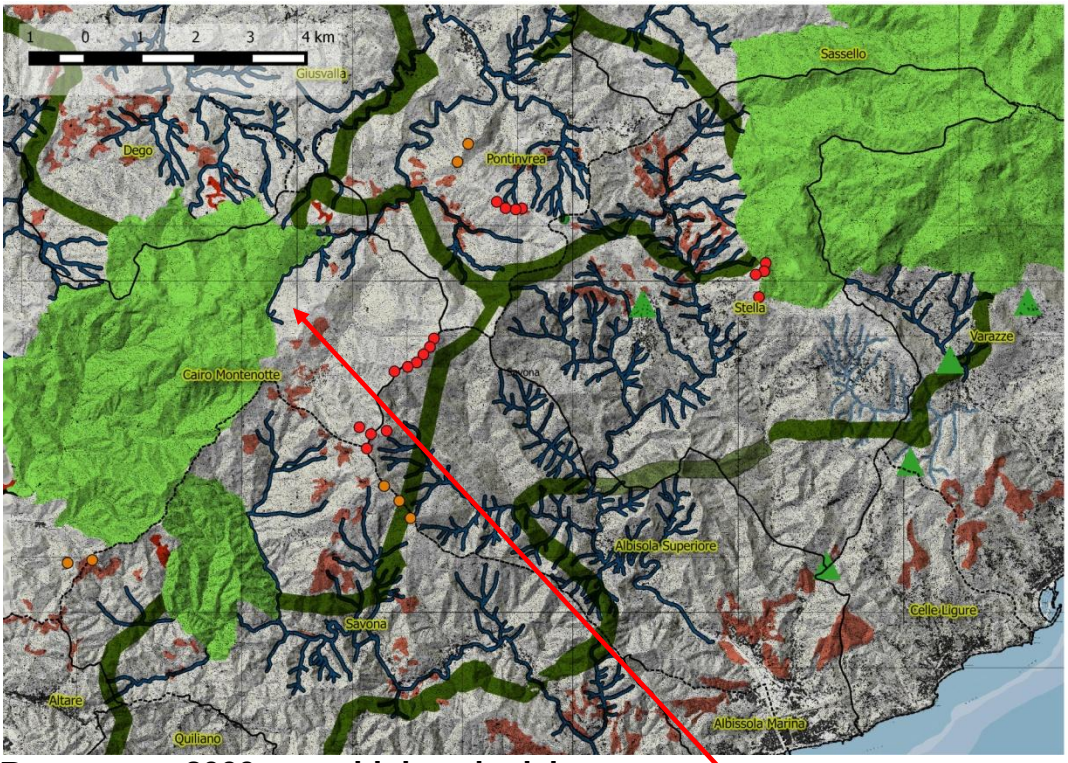
- La valutazione prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, deve applicare le migliori tecniche e i migliori metodi disponibili per valutare l'entità degli effetti del piano/progetto sull'integrità biologica del o dei siti che rischiano di essere danneggiati.

- La valutazione deve prevedere che nel piano o progetto interessato vengano inserite le misure più efficaci di attenuazione degli impatti, in modo da evitare, ridurre o se possibile eliminare le incidenze negative sul sito.

- La caratterizzazione dell'integrità biologica e la valutazione dell'impatto devono fondarsi sui migliori indicatori disponibili specifici ai beni Natura 2000, che devono servire anche a monitorare l'attuazione del piano o del progetto".

Va da sé che il Proponente dovrà spiegare la Sua coerenza di valutazione dell'Area Vasta e conseguente considerazione di siti impattati.

Da non trascurare l'"effetto barriera" a cui i progetti darebbero luogo andando a saturare l'intera porzione di crinali per una estensione di circa 8 kilometri lineari per un totale di circa una trentina di pale eoliche.



Rete natura 2000 e corridoi ecologici.

La tutela del paesaggio.

A livello europeo, il paesaggio è così definito ”*Il paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”* (art.1, Convenzione Europea per il Paesaggio).

La connotazione di questo concetto è quindi chiaramente, ed in maniera assai circostanziata, legata al paesaggio come prodotto dell'interpretazione che la specie umana ne può dare e che essa stessa ha contribuito a modellare.

Come ampiamente argomentato dalla letteratura di settore, la questione del paesaggio è affermazione del diritto delle popolazioni alla qualità di tutti i luoghi di vita, sia straordinari sia ordinari, attraverso la tutela/costruzione della loro identità storica e culturale (MIBAC 2007).

Analizzando il tema degli impianti eolici industriali sotto il profilo autorizzativo della tutela paesaggistico/ambientale il principale e più autorevole riferimento è contenuto nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.lgs 22/1/2004 n° 42 il quale, con l'art. 146 stabiliva che: “*entro sei mesi… è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti*”.

Il D.P.C.M. 12/12/2005 attua tale norma; esso consta di 4 articoli, in particolare, l'Allegato al DPCM definisce finalità e contenuti della “*Relazione Paesaggistica*”, che d'ora in poi dovrà

corredare tutte le richieste di autorizzazione ai sensi degli artt. 146 e 159 del Codice (si devono intendere le zone sottoposte al vincolo paesaggistico.
Sempre il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sancisce che il Patrimonio Culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici (2.1). Inoltre nello stesso decreto all'articolo 136 si recita al punto d) *"le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze"* .
Riteniamo quindi che la realizzazione delle torri eoliche compromettano ciò che intrinseco nel il diritto della popolazione sia per il godimento del paesaggio sia per le attività scientifiche dell'osservatorio che svolge anche attività aperte al pubblico.

Si riporta quanto sentenziato recentemente dal Consiglio di Stato (3652 del 2015) :

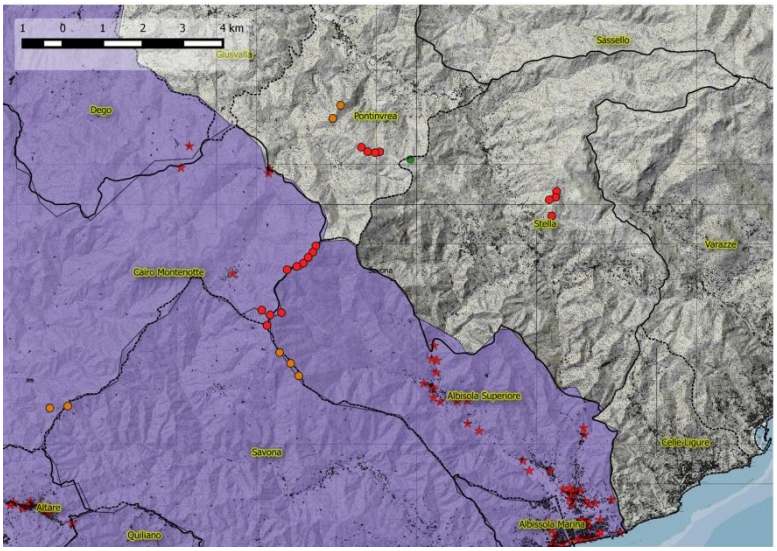
"Alla funzione di tutela del paesaggio (che il MIBAC qui esercita esprimendo il suo obbligatorio parere nell'ambito del procedimento di compatibilità ambientale) è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione"

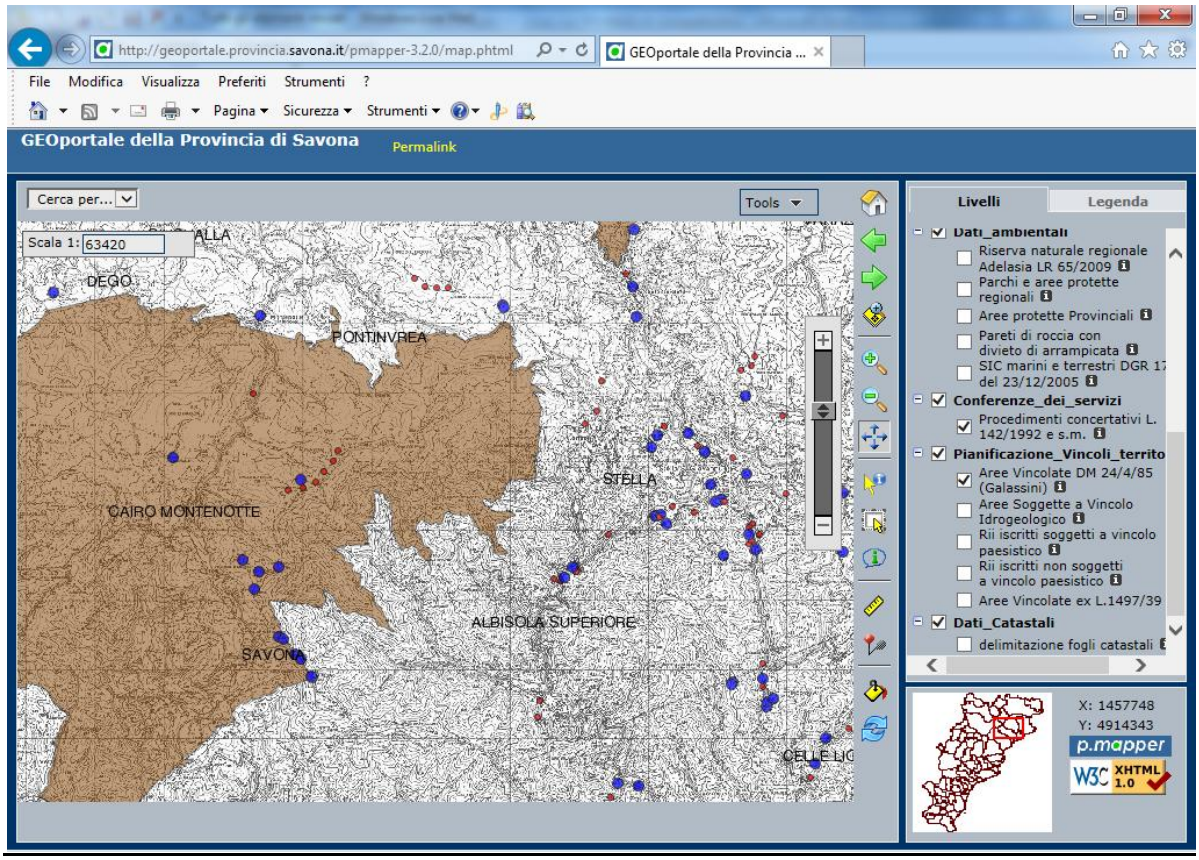
Di seguito viene riportata la cartografia delle Aree Vincolate DM 24/4/85(Galassini)
G.U. 143 del 19/06/1985: dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico dei boschi di Montenotte:

Fonte:
http://geoportale.provincia.savona.it/pmapper-3.2.0/map.phtml

decreto:
http://geoportale.provincia.savona.it/documentazione/galassini/pdf/070506.pdf

stralcio cartografico
http://geoportale.provincia.savona.it/pmapper-3.2.0/map.phtml





Aree Vincolate DM 24/4/85(Galassini) G.U. 143 del 19/06/1985: dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico dei boschi di Montenotte:

Si rammenta inoltre che il C.D.S. **con sentenza del 10 marzo 2014, ha riconosciuto il danno da impatto visivo.**
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2013/201307087/Provvedimenti/201401144_11.XML

"..Gli impianti eolici sono opere di grande impatto visivo e la nozione di paesaggio va interpretata in senso ampio. E' quanto afferma il Consiglio di Stato nella sentenza n.1144 del 10 marzo 2014. In particolare, il Ministero per i Beni e le attività culturali ha chiesto la riforma della sentenza (n.397/2013) con cui il Tar Campobasso aveva annullato il decreto di inibizione allo svolgimento dei lavori, adottato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise con riferimento ad un impianto eolico.
Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l'appello proposto riconoscendo le ragioni di tutela paesaggistica addotte dal Ministero. Uno dei motivi del contendere era legato, in particolare, al fatto che l'impianto da realizzare non ricadeva in area specificatamente sottoposta a vincolo paesaggistico, ma in una zona immediatamente confinante. Secondo la società interessata alla costruzione dell'impianto, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici non avrebbe il potere di prescrivere misure, distanze e varianti a progetti ricadenti in aree immediatamente esterne a quelle specificamente vincolate dalla normativa sulla tutela del paesaggio.

Il Consiglio di Stato ha precisato che quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo, il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo. Nella sentenza si chiarisce che il paesaggio si manifesta quale componente qualificata ed essenziale dell'ambiente, richiamando il particolare effetto di "irradiamento" del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando, come nella specie, vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio.

I principi enunciati risultano di particolare interesse ed importanza in quanto, sostanzialmente, si riconoscono gli effetti lesivi sul paesaggio legati all'installazione di impianti eolici, estendendo il regime di tutela previsto dalla normativa in materia anche al di fuori delle aree immediatamente vincolate, nel caso di opere infrastrutturali destinate ad avere un significativo impatto sul bene protetto"..

Altre Osservazioni.

L'industrializzazione di aree boschive in prossimità della riserva naturale regionale come quella della "Rocca dell'Adelasia" (coincidente in larga parte con il SIC omonimo) non può esser accettato. Inoltre è da prendere in considerazione anche al

vicinanza con il SIC della Foresta di Cadibona, che costituisce la continuazione a sud del SIC (e della riserva) dell'Adelasia [ndr ***vedasi www.natura2000liguria.it***]. Indubbiamente gli alti valori ambientali, paesaggistici, faunistici e relativi alla flora del comprensorio rendono evidente la totale inopportunità dello sviluppo del progetto. I danni ed il disturbo alla fauna ed in particolare alle specie avifaunistiche sono ormai conclamati in tutto il mondo da studi e ricerche autorevoli. (il comitato Permanente del Consiglio Europeo ha considerato dannosi gli impianti eolici per l'avifauna, recependo il rapporto tecnico "Windfarm and Birds: an analysis of the effects of windfarms on bird and guidancce on enviromental assessment criteria and sites selection issues, 2003".)
La creazione di larghi spazi aperti dove installare le colonne eoliche e le vaste vie di accesso creano squilibri nei microsistemi delle aree interessate incidendo in modo negativo sulla continuità di corridoi ecologici e determinando importanti perturbazioni, specie in fase di cantiere.
Vista la notevole profondità di basamenti e fondazioni dei generatori, va prestata particolare attenzione anche al rischio di alterazione delle falde acquifere, che potrebbero subire alterazioni fino a perdersi

Inoltre l'intervento, vista l'esecuzione di scavi per le fondamenta delle torri eoliche, di scavi per la realizzazione/miglioramento della viabilità di accesso e di servizio, di riprofilature del suolo e di realizzazione di scarpate e opere per la regimazione delle acque, non può ASSOLUTAMENTE essere ritenuta ininfluente ai fini del VINCOLO IDROGEOLOGICO ex legge 4/1999; in fase di progetto devono essere fornite almeno le sezioni delle aree oggetto di movimento di terreno, rendering delle sistemazioni e attestazioni geologiche della stabilità delle aree interessate. Basti pensare che in taluni casi, la semplice rimozione di pochissimi esemplari arborei richiede pratiche autorizzative lunghe e complesse.
Tali considerazioni valgono anche per il vincolo paesaggistico ex D. Lgs 42/2004, ma non viene dettagliato nulla relativamente alle mitigazioni degli impatti previsti né in merito alla realizzazione dell'opera.

Per quanto riguarda l'impatto con elementi della rete Natura 2000, si evince inoltre che il progetto rileverebbe quanto:

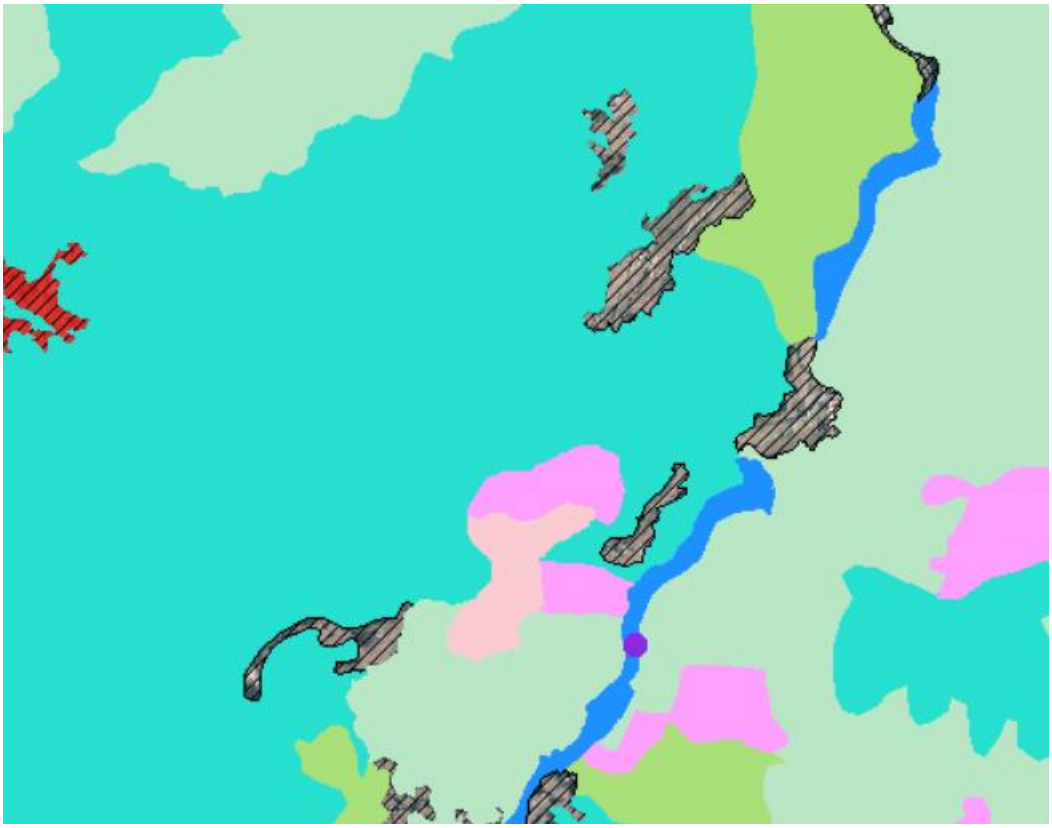
*"La carta della biodiversità non dà evidenza di particolari habitat areali protetti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE nell'area di studio. Lungo il versante occidentale, all'interno del SIC Rocca dell'Adelasia, sono presenti "Faggete acidofile oligotrofe riferibili all'associazione Luzulo-Fagetum" – **COD. 9110**, che si estendono anche nell'area di indagine, e "Castagneti (Foreste di Castanea sativa)" – codice Natura 2000 **9260** e Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) – **COD. 6510.** Lungo il crinale in cui si colloca l'impianto a progetto sono presenti quasi uniformemente "Faggete acidofile oligotrofe riferibili all'associazione Luzulo-Fagetum" – **COD. 9110** e un habitat puntuale "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco – Brometalia)" – **COD. 6210**. Le faggete acidofile dell'Appennino settentrionale-occidentale pur non appartenendo all'associazione Luzulo luzuloidis- Fagetum né*

all'alleanza Luzulo-Fagion, vengono incluse in questo habitat in quanto viene fatto riferimento al sottotipo CORINE 41.171 che esplicitamente considera le faggete acidofile dell'Appennino Infine la carta della biodiversità mette in evidenza anche la presenza di aree ecotonali (in blu nella figura seguente "piccole zone agricole all'interno di un più ampio ambito naturale o seminaturale"), mentre non si evidenzia la presenza di aree a ripristino ambientale o siti areali di fauna minore"…

Come già in precedenza accennato, si rilevano impatti negativi sugli habitat, sull'assetto paesistico-vegetazionale non mitigabili.

Difatti la presenza di habitat di interesse Comunitario (All. I) quali Foreste cod. 9110, tutelato dalle direttive comunitarie e dal D.lgs 152/06, nonché altre presenze di habitat e specie , risultano già elementi forti di criticità.

Si rileva che



Tipi Forestali 2013

Categoria	FA
Descrizione Categoria	FAGGETE
Tipo Forestale	FA20X
Descrizione Tipo Forestale	FAGGETA MESOTROFICA
Variante	FA20X

Categoria	FA
Descrizione Categoria	FAGGETE
Tipo Forestale	FA20X
Descrizione Tipo Forestale	FAGGETA MESOTROFICA
Variante	FA20B
Descrizione Variante	var con castagno

Dalla carta dei tipi forestali è stata verificata la presenza della **FAGGETA OLIGOTROFICA (FA10X)** var. con castagno (FA10A)**.**
Risulta carente la documentazione fornita al fine di *escludere che l'intervento possa nuocere alla conservazione delle specie oggetto dell'art. 300 del 152/2006.*
In base alle conoscenze condotte ed alle considerazioni esposte si osserva pertanto che:
anche in base all'effetto cumulativo degli impianti e delle infrastrutture di servizio sussisterebbero incidenze prolungate nel tempo tale da compromettere l'integrità ecologica dell'area vasta, ovvero dei fattori ecologici chiave che determinano gli obiettivi di conservazione della normativa ambientale vigente. La coerenza della struttura e della funzione ecologica di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie potrebbe essere alterata.

"..*Inoltre, anche sotto il profilo paesaggistico si evidenzia che il vincolo apposto sull'area finirebbe con l'essere compromesso dall'installazione delle pale eoliche avuto riguardo, da un lato al carattere unitario del bene di cui trattasi, altro all'imponenza delle strutture da realizzare che non potrebbero non avere un impatto visivo incompatibile con le caratteristiche dell'area e, in ogni caso, non mitigabile attraverso operazioni di rimboschimento..".* TAR Toscana, Sez. II, n. 2027 del 20 dicembre 2012**. Beni Ambientali. Incompatibilità ambientale di un parco eolico in prossimità di SIC e in territorio con vincolo paesistico, <u>come nel caso in questione</u>!**

Secondo quanto previsto dalla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.09.2012 N. 1122 D.M. 10/9/2010. L.R. 38/98 art. 16. Approvazione linee guida impianti produzione energia da fonti rinnovabili, alla voce :…

c) *Progettazione ottimale del sito, volta a ridurre il numero di aerogeneratori …*: **nel complesso sommando il progetto in questione con gli altri impianti esistenti, vanno ad inserirsi in un contesto ambientale creando un effetto barriera con impatto paesaggistico**.

l)Distanza in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima delle principali emergenze storiche, architettoniche, archeologiche, naturalistiche e dai punti di vista panoramici da cui l'impianto è visibile: **si ritiene che l'impatto cumulativo degli aerogeneratori sia sufficiente a dimostrare come vi siano interazioni paesaggistiche con le principali emergenze storiche, architettoniche, archeologiche e naturalistiche; relativamente ai principali punti di vista**

n) *Individuazione dei siti sulla base dell'idoneità morfologica …* : **si ritiene che quanto contenuto nel progetto, non sia sufficiente a valutare attentamente nel dettaglio le criticità dovute alla vicinanza di zone importante quali la presenza della riserva naturale e dei S.I.C..**

o) *Collocazione preferenziale in aree di riconversione, ovvero da riqualificare o con pregressa destinazione produttiva*: **le aree sono dal punto di vista urbanistico ed ambientale zone tutelate in quanto boscate e con presenza di rii, e quindi non sono da ritenersi oggetto di riqualificazione ambientale come erroneamente affermato nel progetto. Presenza di corridoi per specie boschive ed areall di interesse comunitario.**

p) *Producibilità specifica … non inferiore a 2.100 ore equivalenti…*: **come viene successivamente osservato al punto:** RELAZIONE "STUDIO DEL POTENZIALE EOLICO"

Per gli aerogeneratori quindi tale producibilità risulta al di sotto di quella dichiarata dal progettista.

q) *Limitazione dell'intervisibilità degli impianti valutando caso per caso sia l'intrusione visiva che l'impatto cumulativo:***non viene effettuata una attenta analisi degli impatti cumulati, ma comunque quanto già dichiarato in progetto basta ad evidenziare le criticità di impatto cumulativo rilevate.**

r) *Progettazione e gestione unitaria ottimale rispetto al sito dal punto di vista ambientale, paesaggistico e di potenzialità di allaccio alla rete di distribuzione … allo scopo di minimizzare gli impatti :* **si rilevano le criticità di carattere paesaggistico-ambientale già in precedenza evidenziate.**

v) *Massimo sfruttamento dei siti idonei favorendone la producibilità aumentando per quanto possibile la taglia dei singoli aerogeneratori e diminuendo conseguentemente il loro numero complessivo:*
vedasi quanto già osservato al punto specifico.

Si rilevano inoltre criticità in riferimento alla DCR 3/2009 ed in particolare:
- Nell' individuare nell'ulteriore elemento dell'intervisibilità degli impianti,con l'esistente in termini di intrusione visiva ed impatto cumulativo;
- la progettazione della nuova fattoria eolica per la zona risulta modulabile per ampliamenti successivi;

ALTERAZIONE-SOTTRAZIONE DEGLI HABITAT E PERDITA DEI RIFUGI.
Osservazioni.

La componente vegetazionale dominante nell'area di progetto dell'impianto eolico **è rappresentata dalla faggeta oligotrofica**. Le faggete rappresentano un habitat di estremo interesse per la 35hirottero fauna in particolare per quelle specie silvicole particolarmente legate a foreste governate ad alto fusto con esemplari vetusti, in quanto vengono utilizzate sia come aree di foraggiamento, sia per la scelta dei rifugi.

Le problematiche relative alla frammentazione dell'habitat e alla perdita di qualità ambientale non possono essere anche solo in parte mitigate, con ripristini ambientali della viabilità e la scelta strategica nell'individuazione di una viabilità già esistente parzialmente.

Si rammenta inoltre :

Impatti sulla Rete ecologica regionale

Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la presenza di elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** n data **18.12.2009 N. 1793** "**Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3";**

I contenuti relativi alla tematica biodiversità (impatti sulla flora e fauna, nonché mitigatori e di compensazione) e loro impatti, nella relazione di sintesi del progetto appaiono poco esaurienti in riferimento alle specie, habitat ed in generale sugli impatti paesaggistici ed effetti barriera cumulativi prodotti dalla pale in progetto ed esistenti, presenti nell'areale.

TRACCIATI E VIE D'ACCESSO

Altre Osservazioni.

A bordo strada si prevede la creazione di una fascia di rispetto larga 4 metri, nell'ambito della quale la vegetazione (ricordiamo la presenza di habitat tutelati!) verrà tagliata al fine di permettere la circolazione dei mezzi di trasporto, per una distanza di almeno 15 km (ALTARE – FERRANIA – CASCINASSA). A tal proposito, suscita perplessità di carattere logistico anche l'eventuale riposizionamento della segnaletica verticale e degli apparati connessi alla sicurezza stradale (barriere bordo strada).

La pendenza massima che possono affrontare questi trasporti è di 8° (circa 14%); laddove non si abbia questa pendenza è prevista la creazione di rilevati e sbancamenti, i quali creerebbero notevoli disagi per la circolazione nella zona e ulteriori alterazioni al territorio.

Il raggio minimo di curvatura (35 metri) necessario è estremamente ampio e grandi porzioni della strada che verrebbe percorsa dai mezzi non presentano questa caratteristica.

Le operazioni necessarie a superare i limiti elencati creano un impatto fortissimo con l'ambiente circostante, specialmente lungo il tracciato interno boschivo che è ora caratterizzato da una carraia di modeste dimensioni. Non è possibile affermare che la strada all'interno del bosco avrà larghezza massima di 4,5 m (paragrafo 5.7.2), infatti, se ai bordi della provinciale dovranno essere tagliate tutte le piante presenti a 4 m dai bordi, per permettere il passaggio dei mezzi (foto pagine 85 e successive della Relazione tecnico-descrittiva), una strada con caratteristiche analoghe dovrà essere creata all'interno del bosco. Le strade create dovranno pertanto avere una larghezza di 10-12 m. Attualmente, come si può anche vedere dalle foto, la strada nel bosco è di circa 2,5 m.

Va sottolineato inoltre che per ogni aerogeneratore saranno anche realizzate piazzole non solo per la creazione delle fondazioni ma anche per permettere il montaggio delle macchine.

Altre Osservazioni:

Sussiste il vincolo per l'area boscata.

Nell'istruttoria si dichiara che gli interventi di sistemazione della strada di accesso e le opere afferenti la costruzione delle stazioni eoliche interesseranno superfici boscate.

A tal riguardo si ritiene osservare che:

- tali aree risultano essere sottoposte a vincolo ai sensi del D.lgs 42/04 e s.m.i. (**Codice dei beni culturali e del paesaggio) art. 142** lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi;

- Articolo 131. (Salvaguardia dei valori del paesaggio) 1. Ai fini del presente codice per paesaggio si **intendono parti** di territorio i cui caratteri **distintivi** derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.

2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.

- Articolo 134. (Beni paesaggistici)
1. Sono beni paesaggistici: b) le aree indicate all'Articolo 142;

Per la realizzazione di tali interventi nelle aree boscate occorrono predisposizioni di mutazione alla **destinazione e trasformazione dell'uso di boschi e dei terreni nudi e saldi in zona vincolata dove è opportuno attestare** la conformità delle opere da realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed il mancato contrasto con le previsioni degli strumenti adottati.

Osservazioni:
Il progetto contrasta con la DCR. N. 3 DEL 2009 in quanto:
alla voce MAPPATURA DELLE AREE NON IDONEE ALLA COLLOCAZIONE DI IMPIANTI EOLICI DI TIPO INDUSTRIALE ed in particolare con:
• emergenze paesistiche, architettoniche e storiche, ed aree di particolare tutela ai fini paesistici, nonché emergenze puntuali ed areali (vedi la presenza dei siti storici quali legati alle battaglie napoleoniche.

• aree di presenza di avifauna e chirotterofauna tutelata a livello europeo, nazionale e regionale, con riferimento a aree parco, SIC, ZPS, rotte migratorie riconosciute e connessioni ecologiche della Rete Natura 2000, funzionali alla conservazione diretta e/o indiretta (tramite la tutela dell'habitat) delle stesse specie.

Si rammenta inoltre che
La Regione verifica, inoltre, il potenziale reale per lo sfruttamento dell'energia eolica in Liguria, garantendo sia la salvaguardia degli elementi paesaggistici e faunistici individuati come sensibili, sia la qualità progettuale e l'efficacia degli interventi coerentemente con quanto disposto con deliberazioni della Giunta regionale n. 966/2002 e n. 551/2008, attraverso l'analisi della fattibilità delle localizzazioni proposte dagli Enti e dai privati alla luce della cartografia delle aree non idonee di cui sopra.
La Regione individua nell'ulteriore elemento dell'intervisibilità degli impianti, da valutarsi caso per caso in termini di intrusione visiva ed impatto cumulativo, un criterio di buona progettazione e selezione dei siti.
Inoltre l'area non è indicata nei SITI POTENZIALMENTE IDONEI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI EOLICI, in quanto area "satura". Difatti durante lo studio di tali zone erano già presenti impianti già realizzati e/o approvati.

- **RELAZIONE "STUDIO DEL POTENZIALE EOLICO"**
  Altre Osservazioni.

Nel progetto, all'interno della relazione "Relazione tecnica descrittiva" paragrafo 5.3 e 5.4, si legge che "*la produzione stimata annua sarà pari a 55.650 GWh".*

Appare subito evidente un imbarazzante errore nell'utilizzo delle unità di misura. Considerando che la potenza installata dell'aerogeneratore sarò pari a 21 MW, la produzione annua attesa per ogni MW installata sarebbe di 2.650.000 MWh. Valore impossibile in quanto in un anno vi sono solo 8.760 h.

Correggendo l'errore si evince quindi che la produzione attesa, per ogni MW, espressa di ore equivalenti di produzione alla massima potenza è pari a:

$$\frac{55.650\,MWh}{21\,MW} = 2.650\,h$$

Il valore stimato è decisamente sovrastimato e ottimistico.

Si osserva infatti che secondo l'atlante eolico, messo a disposizione dalla società RSE (facente parte del GSE, la stessa società che gestisce gli incentivi a queste forme di energia rinnovabile), nella zona in cui verrebbe installato l'impianto, con il vento a disposizione a 100 m, la resa prevista per MW installato sarebbe di circa 1.000 – 1.500 Mwh (con una diminuzione del 57-63% rispetto a quella attesa dal progetto). Occorre inoltre considerare che questa è la produzione energetica lorda. Oltre alle ore di inattività dovute a possibili fermo impianto per manutenzione, diminuzione di resa per ghiaccio o usura delle parti meccaniche, occorre considerare che:

· l'aerogeneratore produce energia elettrica ad una frequenza variabile, funzione della velocità di rotazione delle pale. Per poter adeguare la frequenza della tensione e della corrente a quelli della rete Nazionale (pari a 50 Hz), occorre utilizzare un convertitore

statico il quale, in un primo stadio, converte la corrente e la tensione da alternate a continue, mentre in un secondo ritrasforma queste caratteristiche alla frequenza di rete. Rendimento medio convertitori 96-98%.

· All'interno di ogni aerogeneratore è installato un trasformatore che innalza il livello di tensione da quello del generatore elettrico alla tensione di media tensione di 15 – 20 kV. Rendimento medio 96%.

· Tutti gli aerogeneratori sono collegati ad una linea elettrica che al compito di trasportare l'energia prodotta ad una cabina di trasformazione che innalza ulteriormente la tensione a quella della rete di alta tensione. Rendimento medio stimato (considerando una massima caduta di tensione del 4%) pari al 96%.

La "catena" delle apparecchiature descritte comportano quindi un'ulteriore decremento complessivo del 10% dell'energia iniettata in rete.

La stessa analisi è confermata dal rilievo della velocità media del vento a 100 m dal livello del suolo, condotto sempre dalla RSE. La velocità del vento media annua è pari a 5/6 m/s. Confrontando questo dato con le curve di produzione di un aerogeneratore da 2,3 MW si verifica che la potenza resa è pari a 130 kW circa. Moltiplicando questo dato per le 8.760 h annue si ricava una produzione lorda della torre eolica pari a 1.139 Mwh/anno. Si riporta di seguito l'estratto di una catalogo tecnico di un aerogeneratore ENERCON, simile a quelli attualmente installati.

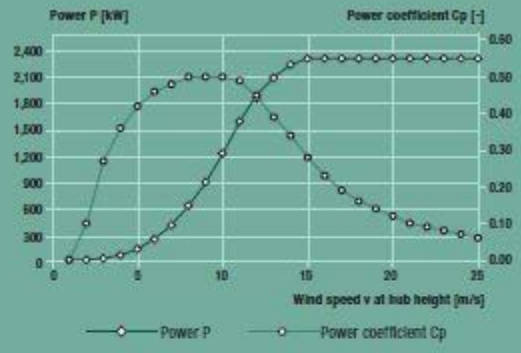
E70

2,300 kW



10

Calculated power curve



Wind [m/s]	Power P [kW]	Power coefficient Cp [-]
1	0.0	0.00
2	2.0	0.10
3	18.0	0.27
4	56.0	0.36
5	127.0	0.42
6	240.0	0.46
7	400.0	0.48
8	626.0	0.50
9	892.0	0.50
10	1,223.0	0.50
11	1,590.0	0.49
12	1,900.0	0.45
13	2,080.0	0.39
14	2,230.0	0.34
15	2,300.0	0.28
16	2,310.0	0.23
17	2,310.0	0.19
18	2,310.0	0.16
19	2,310.0	0.14
20	2,310.0	0.12
21	2,310.0	0.10
22	2,310.0	0.09
23	2,310.0	0.08
24	2,310.0	0.07
25	2,310.0	0.06

ρ = 1.225 kg/m³

For more information on the ENERCON power curve, please see the last page.

Si chiede quindi una verifica dei reali dati di produzione degli impianti eolici attualmente installati in zona (località Monte San Giorgio e Loc. La Biscia). I dati confermeranno una produzione reale ben al di sotto dei valori dichiarati in fase di scooping e di procedura del VIA.

Infine si vuole evidenziare come il contributo dell'energia eolica sia totalmente ininfluente nella produzione annua nazionale, talmente bassa da non giustificare né gli incentivi né il deturpamento dello ski-line della nostra Regione e dei suoi boschi.

I dati diffusi da TERNA (VEDASI ALLEGATO in fondo alla relazione) indicano come nel 2015 la produzione di energia elettrica da parte dei generatori eolici è pari a 14.705 GWh corrispondenti al 4,6% della richiesta Nazionale. TERNA inoltre ha censito pari a 8,7 GW la potenza degli impianti eolici installati sino al 31 dicembre 2014. La resa media degli impianti è pari a 14.705/9,16 = 1,690 Gwh/GW = 1.690 MWh/MW. Risulta assai improbabile che in Liguria gli impianti eolici (a quanto dichiarato dalle Ditte installatrici) abbiano una resa superiore del 57% rispetto alla media degli impianti installati in Italia. Se ciò fosse vero implicherebbe che in Italia vi sono impianti eolici funzionanti con rese inferiori ai 700 MWh/MW, valore di produzione che anche con la presenza degli incentivi economici non giustificherebbe l'installazione degli impianti stessi. Confrontando inoltre i dati degli altri paesi europei si ottiene che nei Paesi Bassi la potenza totale degli impianti eolici installati è pari a 2,85 MW (dato al 31 gennaio 2014).

Si riportano :

- il sito a cui è possibile accedere all'atlante eolico descritto dall'RSE: http://atlanteeolico.rseweb/.it/viewer.it; Si riporta l'estratto cartografico che indica la producibilità di un impianto che sfrutta il vento presene a 100 mt di altezza dal suolo.

In allegato in fondo al testo:

- PEAR: mappe rese impianti eolici. Evidenziati i Comuni di Savona e Cairo Montenotte.
- le foto satellitari della cima del Monte San Giorgio, prima dell'installazione del parco eolico e durante le lavorazioni.

- Estratti documentazione tecnica TERNA

Conclusioni.

Per quanto osservato e per le numerose criticità elencate, in particolare per lo stato dei luoghi, le interferenze, frammentazioni ed impatti su habitat non mitigabili, si chiede un parere negativo del progetto.